

XLIX.

TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1877

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CRISPI.

SOMMARIO. *Appello nominale. = Congedi. = Relazione sulla elezione del collegio di Brivio, e proclamazione a deputato di Gian Luca Della Somaglia, invece del candidato proclamato dal collegio. = Relazione della elezione di Nicosia, e proposta d'annullamento — Opposizione alla proposta, dei deputati Colonna e Napodano, che è appoggiata dal deputato Ercole — È annullata la elezione in favore del signor Bruno, ed è proclamato a deputato il signor Pandolfi. = Presentazione di schemi di legge dei deputati Colonna, Di Rudinè e Capo, trasmessi agli uffizi. = Seguito della discussione dello schema di legge per disposizioni sulla pesca — Emendamenti all'articolo 1, presentati dal Ministero e dal deputato Pierantoni. = Una proposta del deputato Bertani Agostino è rimandata alla discussione per la revisione del regolamento della Camera. = Approvazione dei comma 1° e 3°, e sospensione del 2° dell'articolo 1 — Osservazioni dei deputati Di Rudinè, Varè, Griffini L., Carbonelli, relatore, Pierantoni, Cavalletto e Morrone sull'articolo 2 — Emendamenti dei deputati D'Amico, Buonomo e Cavalletto, e osservazioni del relatore e dei deputati Pierantoni, Griffini L. e Morrone — Dichiarazioni del ministro per l'agricoltura e commercio — I deputati Buonomo e Pierantoni non insistono — Reiezione dell'emendamento del deputato Cavalletto — Approvazione dell'articolo 2. = Presentazione della domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Meyer. = Istanza del deputato Savini circa una sua interpellanza, e risposta del presidente.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

(Il segretario Di Carpegna dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.)

PRESIDENTE. Chiedono un congedo, per motivi di famiglia: l'onorevole Trevisani, di un mese; gli onorevoli Piccoli e Ferrari, di 20 giorni; l'onorevole Germanetti, di 25; gli onorevoli Sannia, Cadenazzi, Gorio, Merzario, Lucchini, e Cafici, di 8; gli onorevoli Farina Emanuele e Manara, di 10; gli onorevoli Tedeschi, Nicastro, Villani, Vigo-Fuccio, e Speciale, di 15.

Per motivi di salute: gli onorevoli Giudici Vittorio e Corvetto, di 5 giorni; l'onorevole Incagnoli, di 8.

(Sono accordati.)

Si farà l'appello nominale.

DI CARPEGNA, segretario. (*Fa la chiamata*)

CONVALIDAZIONE DI UN'ELEZIONE.

PRESIDENTE. La Camera, essendo ora in numero, si procede nell'ordine del giorno, il quale reca la verifica di poteri.

La Giunta delle elezioni, esaminati i processi verbali della elezione del collegio di Brivio, stata contestata, propone le conclusioni, delle quali si darà lettura.

DI CARPEGNA, segretario. (*Legge*)

Collegio di Brivio.

« La Giunta:

« Ritenuto che nella votazione di ballottaggio furono dalle sezioni di Brivio, Missaglia e Oggiono, in cui il collegio si ripartisce, aggiudicati al Perelli 247 voti e al Della-Somaglia 245 voti, in guisa che il primo fu proclamato deputato con 2 voti di maggioranza;

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1877

« Ritenuto che nella sezione di Brivio e in quella di Missaglia furono complessivamente contestate 22 schede, portanti il nome di Somaglia, state annullate dagli uffici, e una scheda a favore Perelli, parimente annullata;

« Ritenuto che in seguito a minuto esame di queste schede, risulta che gli uffici elettorali hanno male operato annullandole, e che esse, trattandosi di ballottaggio, debbono essere tutte ritenute valide, e aggiudicate ai rispettivi candidati, in guisa che i voti del Perelli salgono a 248, e quelli del Somaglia a 267, con una maggioranza di 19 voti a favore di quest'ultimo;

« Considerato che le proteste successive non sono della parte rimasta soccombente contro l'eletto, ma bensì dei fautori dell'eletto contro la parte soccombente, il che dimostra che gli stessi fautori della candidatura Perelli poca fede avevano nella regolarità della sua proclamazione, se cercavano di ricorrere ad altri mezzi onde infirmare la elezione del Somaglia;

Ritenuto che nella protesta 12 novembre si accenna ad alcune irregolarità avvenute nella sezione di Missaglia durante la votazione, e specialmente che alcuni individui entrarono nella sala non provvisti del certificato, e senza farsi riconoscere dalla presidenza, e che quindi vi è dubbio che abbiano votato individui non elettori;

« Considerato che questa circostanza è assolutamente esclusa dal presidente della sezione, che fu sentito in esame, e che di questi fatti non vi è alcuna traccia nei verbali, dai quali anzi apparisce che tutte le operazioni furono regolari, verbali che fanno prova fino a dimostrazione contraria, come ebbe sempre a statuire la Camera;

« Considerato che l'esistenza di tali irregolarità è anche messa in dubbio dal fatto che la protesta redatta lo stesso giorno del verbale, ossia il 12 novembre, è sottoscritta da tre membri dell'ufficio, che ne costituiscono la maggioranza, fautori del Perelli, i quali quindi lo stesso giorno firmano due atti discordanti, e accuserebbero se stessi, poichè se le irregolarità realmente fossero avvenute, essi avrebbero avuto obbligo d'ufficio di farle cessare, non solo, ma avrebbero avuto anche interesse di impedirle, poichè gli abusi, giusta la protesta, si compivano a vantaggio Somaglia; nè essi possono essere accusati di poco zelo o sorveglianza, quando vediamo lo stesso ufficio annullare molte schede che ora dalla Giunta sono ritenute evidentemente utili per il Somaglia;

« Considerato esservi nella protesta medesima, e in un'altra del 21 novembre, allegazioni di fatti di orruzione a carico Somaglia, che hanno indotto la

Giunta a decretare che si addivenisse ad accurate indagini, e ad esami testimoniali, col mezzo di un Comitato inquerente, onde appurare la esattezza e verità dei fatti indicati;

« Considerato che da queste indagini, fatte sopra luogo, è risultato nel modo più evidente, che nessuna prova è stata raggiunta dei fatti a cui si allude, sebbene sieno stati sentiti testimoni in assai maggior numero di quelli indicati nelle proteste; che anzi i fatti o sono narrati diversamente, o sono direttamente smentiti e contraddetti da quelli stessi testimoni che si offrono dai protestanti a sostegno del loro assunto;

« La Giunta, per questi motivi, ad unanimità, propone che sia annullata la proclamazione del signor avvocato Napoleone Perelli, a deputato del collegio di Brivio, e che invece la Camera voglia proclamare e convalidare la elezione del collegio medesimo, nella persona del signor conte Gian Luca della Somaglia. »

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, metto ai voti le conclusioni della Giunta, le quali sono perchè siano annullate la elezione e la proclamazione del signor avvocato Napoleone Perelli a deputato del collegio di Brivio e che invece si dichiari eletto e si proclami deputato del collegio medesimo il signor conte Gian Luca della Somaglia.

Coloro che sono d'avviso che queste conclusioni debbano approvarsi, sono pregati di alzarsi.

(La Camera approva.)

Dichiaro quindi eletto regolarmente nel collegio di Brivio l'onorevole Gian Luca della Somaglia.

La Giunta delle elezioni, esaminati i processi verbali della elezione del collegio di Nicosia, stata contestata, propone le conclusioni delle quali si darà lettura.

DI CARPEGNA, segretario. (Legge)

Collegio di Nicosia.

« La Giunta, ecc.:

« Visti gli atti dell'elezione del collegio di Nicosia e le proteste che vi sono unite;

« Ritenuto in fatto che il cavaliere Bruno Giuseppe ebbe 307 voti, e il conte Pandolfi Beniamino 546;

« Che a seguito di proteste concernenti la legalità delle liste di Leonforte e di Cerami, l'ufficio principale dichiarò nulle le operazioni elettorali di queste due sezioni, e poichè in dipendenza dell'annullamento i voti riportati dal Pandolfi riducevansi a 253, e quelli del Bruno a 300, proclamò eletto quest'ultimo;

« Ritenuto che la lista di Leonforte, sulla quale il Bruno ottenne 7 voti, e 266 il Pandolfi, fu riveduta dal Consiglio comunale il 1° settembre, pub-

blicata il 3 e decretata definitivamente il 14 dello stesso mese, prima cioè che dalla data del manifesto di pubblicazione fosse decorso il termine di 15 giorni che l'articolo 33 della legge assegna ai reclami;

« Considerando che conseguentemente la lista è illegale e nulla la votazione di Leonforte;

« Che la nullità della votazione di Leonforte modifica il risultato della votazione dell'intero collegio, e che perciò deve ritenersi nulla e come non avvenuta la seguita elezione;

« Considerando che sarebbe quindi inutile occuparsi così di altri asserti vizi di forma, come della grave irregolarità commessa dall'ufficio principale di Nicosia col farsi giudice del merito di proteste, il cui giudizio è riservato alla Camera;

« Conclude all'unanimità per l'annullamento dell'elezione del collegio di Nicosia. »

COLONNA DI CESARÒ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLONNA DI CESARÒ. Ho sott'occhio la deliberazione della Giunta delle elezioni. Cotesta deliberazione è fondata semplicemente sulla nullità della lista elettorale con cui si votò nella sezione di Leonforte; tutte le altre questioni sono subordinate, sono trasandate anzi, dalla Giunta.

Essa ha detto: poichè a noi si presenta questa causa fondamentale di nullità, per dir così, non crediamo di andare più oltre ad esaminare gli altri reclami che esistono contro questa elezione, e ne proponiamo l'annullamento, perchè la lista elettorale di Leonforte è nulla, non essendosi eseguite le prescrizioni dell'articolo 33 della legge elettorale.

Io non vorrei sorgere ad oppositore della Giunta, perchè so quali riguardi si devono agli egregi colleghi che si addossano questo terribile carico. E mi fa impressione l'unanimità della Giunta nell'emettere questa deliberazione.

Io non mi voglio nascondere le difficoltà del mio compito, ma invece di appellarmi alla Camera contro la Giunta, vorrei appellarmi alla stessa Giunta perchè segua il ragionamento che farò sull'articolo 33, e veda in buona coscienza, e con quella lealtà che è propria dei colleghi che siedono nella medesima, se è veramente il caso di ritenere nulla la lista elettorale di Leonforte.

La Giunta delle elezioni non vorrà negarmi che la Camera ha avuto sempre una certa ripugnanza per gli annullamenti di elezioni, perchè l'annullamento per se stesso è una deliberazione odiosa; ma naturalmente la Camera, custode della giustizia, non può non andare a quest'azione ingrata quando veramente i diritti di uno dei candidati o i diritti degli elettori sono stati violati. Ora io non credo che sia questo il caso.

Se la Camera mi permette, leggerò l'articolo 33 della legge elettorale, onde vedere precisamente ciò che essa prescrive.

L'articolo 33 dice così:

« Le liste rimarranno affisse durante dieci giorni, e conterranno l'invito ad ognuno che credesse avere richiami a farvi, d'indirizzarsi a tal uopo agli uffici comunali entro quindici giorni a partire dalla data del manifesto di pubblicazione, nel quale dovrà esprimersi il giorno in cui spirerà il divisato termine. »

Dunque la legge vuole che le liste elettorali restino affisse dieci giorni, e di più che agli elettori regolarmente sia dato il termine utile di quindici giorni, infra i quali, a cominciare dalla data della affissione, possano fare i loro reclami. Invece la Giunta comunale di Nicosia, per una premura che nel mese di settembre non si comprende, perchè non erano imminenti le elezioni, e non vi era nulla che lo avrebbe costretto ad affrettare il suo giudizio: premura però che nello stesso tempo mostra non esservi animo a mal fare, imperocchè alcuni giorni prima delle elezioni, si sarebbe potuto capire un fine ad affrettare la decisione, mentre nel mese di settembre questa premura non esisteva, la Giunta, dico, con una premura però lodabile, il 14 approvò la lista.

Una voce dal banco della Commissione. La Giunta comunale.

PRESIDENTE. I signori della Giunta non interrompano, risponderanno dopo.

COLONNA DI CESARÒ. La Giunta comunale il 14 deliberò le liste: il termine di quindici giorni sarebbe scaduto il 17. Dunque la Giunta deliberò tre giorni prima.

Se non che (e qui chiamo l'attenzione della Giunta, perchè su questo punto credo che essa si sia ingannata), se non che nel verbale della Giunta comunale è detto che sino al 17 non furono presentati reclami da nessuno, e che la Giunta mandò le liste alla sotto-prefettura, e fece le proposizioni volute dall'articolo 40 il giorno 17.

Dunque non vi è d'infrazione che la sola deliberazione della Giunta fatta il 14. È un fatto interno della Giunta comunale. Ed io sfido la Giunta delle elezioni a trovare nella legge elettorale un articolo, una frase che prescriva quando la Giunta comunale debba deliberare.

ERCOLE. Domando la parola.

COLONNA DI CESARÒ. La legge tace su questo. In modo che, tacendo la legge, la deliberazione presa il 14 dalla Giunta comunale, e mandata al sotto-prefetto solamente il 18, vale a dire, dopo scaduti i quindici giorni, e dopo fatta la pubblicazione il quindice-

simo giorno, è un fatto assolutamente interno che non ha nessuna influenza sulla confezione delle liste.

Se fossero venuti reclami il giorno 16, o nel successivo 17, e la Giunta comunale si fosse tenuta alla sua deliberazione del 14, capirei perfettamente la infrazione, perchè allora la Giunta avrebbe dovuto tenere conto dei nuovi reclami; ma quando sino al 17 nuovi reclami non vennero, allora io domando a che cosa nuoce la deliberazione della Giunta fatta il 14? Non ci è nessuno degli elettori che si possa dire offeso da questa deliberazione.

Ora, se nessun elettore si può dire offeso da essa, che cosa resta alla Camera? Resta il concetto morale della elezione.

Ora, il concetto morale dell'elezione è questo:

« Ritenuto in fatto che il cavaliere Bruno Giuseppe ebbe 307 voti ed il conte Pandolfi Beniamino 546: maggioranza 239 voti. »

Nonostante per due o tre mesi abbiamo veduto sedere tra noi l'onorevole Bruno, che in ogni caso non sarebbe stato mai eletto.

E tanto più mi pare degno di considerazione il fatto, che la deliberazione del 14 non nocque a nessun elettore, perchè nessun reclamo pervenne al Consiglio comunale sino al 17, inquantochè è evidente che gli elettori, quando avessero avuti i loro diritti manomessi da questa deliberazione, avevano anche posteriormente altri due mezzi di legge per riparare al mal fatto; potevano portare i loro reclami al prefetto, e dopo il prefetto alla Corte d'appello.

Ma questo non riguarda la mia tesi; la mia tesi è che non essendosi presentati reclami sino al 17, che era il tempo utile per i reclami; e la Giunta non avendo mandato le liste che il 18, e non avendo fatta la pubblicazione definitiva all'albo comunale che il 17, vale a dire, dopo i 15 giorni prescritti dalla legge, non influisce nulla l'essere state approvate il giorno 14.

Ma io vorrei portare la questione in un terreno anche molto più largo. C'è la giurisprudenza della Camera in elezioni precedenti. Sono qui stampate, ed ho estratte quelle che servono al mio assunto.

La Camera, con giurisprudenza costante, ha deliberato che, quando le liste sono approvate dalla prefettura, i reclami possibili devono esperirsi presso i magistrati ordinari; non è la Camera che deve entrare sulla confezione delle liste.

Io so bene che si fa la differenza tra la questione d'iscrizione personale con la questione di confezione generale delle liste; ma vorrei far osservare che nelle decisioni della Camera non si è badato a questa distinzione. Le deliberazioni della Camera

sono in senso generale, applicabili tanto all'uno quanto all'altro caso.

Nella elezione di Afragola, relazione Puccioni del 17 dicembre 1870, fu ritenuto il seguente principio: « è inattendibile ogni reclamo proposto alla Camera contro la compilazione delle liste elettorali, quando esse sono state definitivamente approvate. »

Questo è l'assioma riguardante un caso e l'altro, è generico.

Il relatore Bortolucci, nella elezione di Nicosia, discussione del 23 dicembre 1870, per lo stesso collegio, perchè ha sempre dato da fare alla Camera questo collegio, grazie all'abilità, per dirla con parole parlamentari, del candidato che questa volta ci si avrebbe voluto imporre, conchiudeva così: « Quando le liste elettorali sono state approvate definitivamente dal prefetto, è inammissibile qualsiasi reclamo contro le medesime. » La parola *qualsiasi* mi pare che comprenda qualunque cosa.

E così potrei citare altri casi: per la elezione del secondo collegio di Napoli, relatore Morini; per la elezione di Patti, relatore Marazio; per la elezione di Napoli, dodicesimo collegio, relatore Lacava.

Un altro esempio: essendo relatore Depretis nella elezione del collegio di Barge (29 novembre 1872) è detto: « La Camera non ha competenza ad esaminare le liste definitive approvate dal prefetto. » Ed anche qui la cosa è detta genericamente.

Dunque, se le liste di Leonforte furono approvate dal prefetto, come si vuole ora fare la parte dei giudici ordinari, infirmando la validità di quelle liste?

Io quindi ritorno a dire che prego la Giunta a voler accogliere le mie osservazioni semplicemente in ordine alle considerazioni che formano oggetto della proposta d'annullamento:

« Ritenuto che la lista di Leonforte, sulla quale il Bruno ottenne 7 voti e 266 il Pandolfi, fu riveduta dal Consiglio comunale il 1° settembre, pubblicata il 3 e decretata definitivamente il 14 dello stesso mese, prima cioè che dalla data del manifesto di pubblicazione fosse decorso il termine di 15 giorni che l'articolo 33 della legge assegna ai reclami »

Questa è la sola questione che fa la Giunta, ed a questa io ho creduto di rispondere colla prima e la seconda serie delle mie considerazioni.

Mi permetta ora la Camera che ne aggiunga una terza, che è l'ultima.

Immaginiamoci che la lista nuova non fosse stata approvata e che avesse la sezione di Leonforte votato colla lista antica. La lista antica era composta di 167 elettori; ora, di questi 167 se ne trovano 163 iscritti nella nuova lista; sei soltanto dell'antica

lista furono esclusi. Quindi, nell'ipotesi più favorevole al Bruno, si dovrebbero aggiungere per suo conto altri sei voti, i quali, uniti agli altri sette, farebbero tredici, in guisa che il Pandolfi restando con 155 voti, rimarrebbe pur sempre eletto, con più di cento voti di maggioranza.

Quest'argomento, lo dirò prima che lo dica la Giunta, non ha forse valore legale, ma in ogni caso ha un grandissimo valore morale, poichè influisce a dimostrare come la manifestazione di Leonforte, sia colla nuova, sia coll'antica lista, sarebbe sempre favorevole al Pandolfi. Ora si vorrebbe il Pandolfi, eletto con 546 voti e con una maggioranza sull'avversario di 239 voti, si vorrebbe escluso dalla Camera pel solo fatto che la Giunta comunale fece una deliberazione prematura di due giorni, deliberazione però che non tolse il diritto ad alcun elettore, perchè nessuno reclamò nel tempo prescritto dalla legge, come è constatato nel verbale della Giunta comunale, che la Giunta delle elezioni ha presso di sè.

Dopo ciò non ho altro da aggiungere, e non posso che esortare la Giunta delle elezioni a volere scartare ogni questione di puntiglio e d'amor proprio. In tal modo sono sicuro che essa nella sua lealtà vorrà apprezzare le mie osservazioni come argomenti a rettificare una deliberazione, la quale potrebbe riescire odiosa verso un candidato che tanti voti ottenne dai suoi elettori. E poichè la Giunta dice che non si è incaricata degli altri casi di protesta, io, per dimostrare alla Giunta che non voglio fare atti d'ostilità alla sua conclusione, mi limiterò a proporre che la Camera, ritenendo di non doversi immischiare nella validità delle liste di Leonforte, perchè approvate dal prefetto, rimandi le carte alla Giunta delle elezioni, onde essa esamini le altre proteste.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ercole.

ERCOLE. L'onorevole Di Cesarò ha conchiuso per una proposta sospensiva. Io vorrei pregare il presidente, se nulla osta, di sentire prima l'avviso della Giunta, perchè non avrei difficoltà di parlare dopo.

PRESIDENTE. Naturalmente la Giunta difende le sue conclusioni.

ERCOLE. Allora io sorgo per appoggiare le conclusioni della Giunta, e quindi parlerò contro la proposta dell'onorevole Di Cesarò.

PRESIDENTE. E se per caso nessuno della Giunta vuol parlare?

ERCOLE. Allora parlerò io.

Io ho domandato la parola per appoggiare le conclusioni della Giunta.

La giurisprudenza parlamentare è costante nel

ritenere la competenza della Camera a conoscere e giudicare se furono osservate le forme prescritte dalla legge per la regolarità delle liste elettorali. Questo è fuori di questione. La Camera non ha mai dubitato della sua competenza; e basterebbe citare la sua deliberazione in proposito sulla elezione di Bologna.

Ciò posto, continuo ad esaminare la questione che ci viene proposta, cioè, se nella formazione delle liste elettorali di Leonforte siano state osservate le forme prescritte dalla legge. Su questo punto io non esito a rispondere negativamente. Infatti dall'incartamento risulta che il Consiglio comunale solamente il 1° settembre ha cominciato a fare il primo lavoro preparatorio, cioè la revisione delle liste elettorali che, ogni anno, per l'articolo 32 della legge elettorale, deve invece farsi nella Sessione ordinaria di primavera; che nella domenica seguente, cioè il 3 dello stesso mese, queste liste, rivedute provvisoriamente dal Consiglio comunale, furono pubblicate, con invito ad ognuno che credesse aver richiami a farci, d'indirizzarsi a tal uopo all'ufficio comunale entro giorni quindici a partire dalla data del manifesto di pubblicazione; invece che cosa fu fatto? Le liste furono decretate definitivamente dal Consiglio comunale di Leonforte il giorno 14, cioè solamente dopo dieci giorni dal manifesto di pubblicazione.

Che cosa vi prova questo? Che i termini prescritti dall'articolo 33 non furono osservati da quel Consiglio comunale, ed il prefetto, passando sopra questo vizio di forma, violò anch'esso la legge.

Ora tutte le volte che si sono presentate questioni di forma alla Camera, io mi compiaccio di dichiararlo, essa è sempre stata rigorosa, ed ha fatto bene.

Questa mattina, dopo d'aver letto l'incartamento, ho voluto consultare i precedenti parlamentari ed ho trovato una deliberazione della Camera, a relazione Piroli, colla quale fu sancita questa massima, e prego la Camera di udirla e poi delibererà. (Elezione di Aversa.)

La legge elettorale all'articolo 33 prescrive, che le liste rimarranno affisse durante 10 giorni, e concede il termine di 15 giorni dalla data del manifesto di pubblicazione per presentare i richiami contro le liste medesime al Consiglio comunale prima della loro decretazione definitiva. Il tempo in cui le liste devono rimanere affisse ed il termine per presentare i richiami sono tassativi e costituiscono violazione della legge la loro inosservanza.

Quindi, se la lista fu approvata dal prefetto, malgrado queste violazioni di legge, il decreto di approvazione è nullo; ed ove la elezione sia stata

fatta sopra una lista infetta dal vizio sopra accennato, è nulla.

Io potrei citare diverse deliberazioni della Camera, quella sull'elezione di Chieti e l'altra decisione ancora più recente del collegio di Pescia in cui la Camera annullò l'elezione di Pescia, nella persona dell'onorevole Martini, precisamente perchè il prefetto non aveva osservato i termini dalla legge stabiliti per i richiami.

MARTINI. Non è lo stesso caso; è questione di simpatia.

ERCOLE. È lo stesso per me.

Se fosse stata questione di simpatia potrebbe essere sicuro l'onorevole Martini che io non avrei parlato in quel senso; ma in questioni elettorali la Camera deve essere superiore a simpatie ed antipatie, e deve tenere all'osservanza delle forme, perchè *oggi a me, domani a te*.

Io non ho mai fatto questione di persone in materia elettorale; la legge avanti tutto.

Quindi nel presente caso, e lo dirà meglio di me il relatore, i termini prescritti dalla legge per la revisione e decretazione definitiva delle liste elettorali di Leonforte, non essendo stati osservati da quel Consiglio comunale, il prefetto non poteva approvarle; e perciò, mancata la base delle operazioni elettorali, l'elezione è nulla; voterò conseguentemente le conclusioni unanimi della Commissione, che sono per l'annullamento.

NAPODANO. Prima di prendere la parola per appoggiare la proposta dell'onorevole Colonna Di Cesarò, io tengo a fare una dichiarazione la quale mi viene dal fondo dell'animo, ed è che sia fatto noto a tutti, che non è un atto di ostilità verso le conclusioni della Giunta per le elezioni quello che intendo di fare, ma sibbene di manifestare liberamente il mio modo di vedere in una questione pura di diritto.

Nessuno più di me può avere una deferenza grandissima per la nostra Giunta delle elezioni; ma io distinguo, o signori, le conclusioni della Giunta le quali si fondino o si appoggino ad un concetto di fatto e siano il risultato di apprezzamenti morali, da una questione di mero diritto.

Innanzi all'apprezzamento dei fatti, io mi riconosco devotissimo alle conclusioni della Giunta, perchè io ritengo che chi ha in mano il processo, chi discute ed esamina le prove, chi riceve dall'oralità di un pubblico dibattimento quelle vive impressioni che guidano alla scoperta del vero, abbia maggiore competenza a giudicare di chi non si trova dinanzi che la muta testimonianza di uno scritto. Ma quando la Giunta non si ferma che alla mera interpretazione della legge, alla risoluzione di una questione

di diritto, allora, o signori, tanto è il criterio di ciascuno degli onorevoli componenti la Giunta, quanto il criterio di qualunque altro di noi, poichè io credo, o signori, che la Camera debba tener saldo il principio che la legge sia rettamente interpretata, e che non si discosti dall'abituale, dalla comune interpretazione che essa medesima le ha dato in casi analoghi. Ed è per questo che credo che non sia male che la Camera mi accordi un tantino della sua abituale indulgenza.

Io credo, o signori, che l'onorevole Di Cesarò abbia accennato alla Camera il vero modo di procedere, al quale si attenne il Consiglio comunale di Leonforte.

La Giunta per le elezioni ha creduto che il Consiglio comunale di Leonforte abbia violato la legge, emettendo il decreto d'approvazione delle liste elettorali politiche, prima che fossero scorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione.

L'onorevole Di Cesarò ha esaminato cotale questione da un punto di vista che io mi permetterò di chiamare negativo. Egli ha creduto che il voto della legge fosse stato compiuto, inquantochè ha rilevato non essere stato leso il diritto di alcuno; egli ha constatato che l'approvazione preventiva delle liste non ha pregiudicato il diritto di chicchessia, poichè nessuno ebbe a reclamare entro i 15 giorni.

Ma io vorrei esaminare la questione da un punto di vista diretto, da un punto di vista che chiamerò positivo, imperocchè mi pare che l'onorevole Di Cesarò, secondo il suo modo di vedere, non abbia escluso che quel Consiglio comunale abbia violato la legge, mentre io credo che, se la questione si considera pacatamente, si riconoscerà che il Consiglio comunale di Leonforte non solo non violò la legge, ma vi si conformò e fece quello che non poteva fare diversamente.

Perchè io possa dimostrare la verità di quanto ho detto, ho mestieri di dare lettura dell'articolo 33 della legge elettorale, invocato dalla Giunta per le elezioni nelle sue conclusioni.

L'articolo 33 fa seguito agli articoli 31 e 32, i quali impongono ai Consigli comunali di rivedere annualmente le liste elettorali politiche; l'articolo 33 prescrive la pubblicazione e l'affissione delle liste medesime, ed include il rispetto al diritto di chiunque abbia a reclamare contro la formazione di esse.

« Le liste rimarranno affisse durante 10 giorni e conterranno l'invito ad ognuno che credesse avere richiami a farvi, d'indirizzarsi a tal uopo agli uffici comunali entro giorni 15 a partire dalla data del manifesto di pubblicazione, nel quale dovrà esprimersi il giorno in cui spirerà il divisato termine. »

Ora in quest'articolo non è per nulla fatto pre-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1877

cetto al Consiglio comunale di approvare le liste in un termine, piuttostochè in un altro; è detto solo che debbano rimanere affisse per 10 giorni, e che per i reclami per le liste medesime, sia da farsi da coloro che siano stati esclusi, sia da farsi contro coloro che indebitamente siano stati compresi, dura un termine di 15 giorni. Allora, domando io a qualcuno solo per mio bisogno: dov'è la disposizione di legge che si dice essere stata violata?

L'articolo 33 dice forse che il Consiglio comunale debba approvare le liste trascorso il termine di 5 giorni? Certo di no. A me pare adunque che il Consiglio comunale di Leonforte obbedisse in tutto alle prescrizioni della legge. Infatti nel 1° settembre (venerdì) 1876 ebbe a rivedere le liste in conformità dell'articolo 32, le pubblicò nella domenica 3 settembre. Le liste rimasero affisse per 10 giorni perchè si potesse soddisfare il diritto di tutti di poterne prendere conoscenza. Infatti rimasero fino al giorno 13, e dieci giorni vi sono dal 3 al 13. Quindi che fece? Le decretò il giorno 14; ma questo decreto non è di natura definitiva, che dia un carattere irreparabile od irrevocabile alle liste medesime; non è che una pura approvazione provvisoria, la quale non esclude che, qualora si fossero presentati reclami fino al giorno 17, non si sarebbero accettati e discussi.

Ed i 15 giorni furono rispettati, perchè soltanto il 18 le liste furono trasmesse alla prefettura.

Sembra quindi evidente che nell'assenza di un precetto imperativo della legge, nel difetto di qualunque disposizione legislativa per la quale sia fatto obbligo al Consiglio comunale di attendere il decorrimento dei 15 giorni sotto pena di nullità, non si possa, per la sola anticipazione di un decreto di approvazione delle liste, che ha sempre un carattere provvisorio, che ha sempre un carattere interinale, argomentare ad una violazione di legge che non esiste.

Ma io ho promesso di dimostrare che non solamente il Consiglio comunale di Leonforte ubbidì alla legge, e che si comportò come la legge voleva, ma che non avrebbe potuto agire altrimenti dal modo che tenne. E se la Camera mi segue in quest'ultima parte della mia argomentazione, la mia dimostrazione acquisterà un'evidenza irrecusabile.

Se la Camera mette in raffronto l'articolo 33 della legge elettorale con l'articolo 40 della legge stessa, troverà che non sarebbe possibile l'applicazione dell'articolo 40 senza dare all'articolo 33 quella interpretazione che ho avuto l'onore di svolgere davanti alla Camera. Che cosa dice l'articolo 40? Che trascorsi i 15 giorni di cui parla l'articolo 33, entro 24 ore il Consiglio comunale debba trasmettere al

prefetto le liste approvate. Allora, io domando a coloro i quali la pensano diversamente, se è testualmente fatto obbligo (e qui la legge sarebbe violata se si facesse il contrario), entro 24 ore dopo i 15 giorni, di trasmettere le liste al prefetto, se il Consiglio comunale dovesse approvare le liste e pubblicarle novellamente solo alla scadenza di tali 15 giorni, che cosa avverrebbe? Che non vi sarebbero che sole 24 ore di tempo perchè il Consiglio comunale adempisse a questo triplice compito, cioè, provvedere circa i reclami presentati, approvare le liste come si vorrebbe dalle conclusioni della Giunta, pubblicarle novellamente e trasmetterle al prefetto.

Ora, domando io, chi non vede come sia impossibile nello stesso giorno dar luogo ad operazioni incompatibili tra loro, ad operazioni le quali richiedono appunto di esser fatte in tempi diversi? Si dovrebbe, ripeto, compire l'approvazione delle liste, votare sopra i reclami, pubblicare le liste all'albo pretorio e trasmetterle al prefetto. Se la contemporaneità di queste operazioni può sembrare possibile a qualcuno, lo dica liberamente; a me pare che sia proprio un riunire cose incompatibili fra di loro.

Quindi, applicando l'articolo 33 esclusivamente nel modo secondo cui il Consiglio di Leonforte ha creduto di fare, si rende possibile la coesistenza dell'articolo 40 coll'articolo 33; ossia l'approvazione delle liste e la loro trasmissione al prefetto entro le 24 ore, dopo avere provveduto sui reclami che siano sovraggiunti.

E poichè la voce dimessa dell'onorevole Ercole m'invita a tener conto dell'articolo 39, leggerò pure quest'articolo, che credo non darà una mentita alle mie conclusioni.

« I nomi degli elettori ammessi dai Consigli comunali al tempo della decretazione definitiva delle liste che non erano portati in quella già stata pubblicata, saranno resi noti al pubblico con nuovo manifesto da affiggersi nello stesso termine di 48 ore dalla definitiva decretazione.

« Il manifesto esprimerà che ogni occorrente richiamo sarà recato avanti al governatore della provincia a mente dell'articolo 43 della presente legge. »

Non mi pare adunque che l'articolo 39 includa alcuna interpretazione diversa dell'articolo 33.

Esso invece contempla un caso interamente estraneo, nel quale la legge si mostra sollecita del rispetto pel diritto all'elettorato.

Ma credetelo, o signori, tutta questa discussione può essere considerata come accademica. Nessuno più di me è tenero delle forme: ho profondo rispetto per tutto ciò che costituisce le garanzie dei

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1877

diritti e delle libertà civili, ma io domando se si deve dare alle forme tale una potenza ed ingrandirne tanto il valore da far sì che il diritto stesso possa esserne offeso.

Quando si fa questione dell'importanza della violazione di una formalità che la legge non comanda osservarsi sotto pena di nullità, il diritto c'insegna doversi guardare ai risultamenti, o alla sostanzialità della cosa. Ma nel nostro caso, per le cose che ho avuto l'onore di dire alla Camera, questa non potrebbe neanche dirsi una questione veramente di forma violata, essendo discutibilissimo se, dinanzi alla pessima redazione di quest'articolo si potesse credere, o no, violata la legge, quando esso si presta facilmente ad una interpretazione dubbia.

Ma ammesso pure che si è violato la forma, quando si è accertato che nessun diritto è stato violato, che se per avventura reclami fossero arrivati per elettori nuovi da iscriversi o per elettori malamente iscritti avrebbero benissimo potuto essere discussi; la questione non ha più alcun pregio e finisce per non avere neanche serietà.

Ora noi abbiamo la prova che nessun reclamo vi fu, e dopo ciò potremo noi tranquillamente passare sopra al fatto che uno dei due candidati, che non so nemmeno chi sia, perchè parlo nell'ambiente dei principii, e non mi occupo delle persone, ha riportato 250 voti di più dell'altro, potremo interpretando, secondo me, erroneamente la legge, dire che colui che ha riportato 250 voti non è regolarmente eletto, e dire al collegio elettorale: le vostre operazioni sono nulle, rifate da capo la vostra elezione?

Quindi io vorrei (e questo lo dico di gran cuore) che le mie parole arrivassero alla mente degli onorevoli componenti la Giunta con quella moderazione e con quella veste dimessa e modesta secondo cui ho creduto essere mio dovere di proferirle. Non è certamente ostilità, non è un atto ribelle questo, non è un insorgere, ma sono invece supplichevoli preghiere che noi diamo ai nostri colleghi affinchè essi, ponderando bene il loro avviso in fatto di principii e di idee giuridiche, affinchè essi, dico, vengano a dirci se persistono nel mantenere le loro conclusioni, nel qual caso noi saremo consigliati a presentare le nostre obiezioni formolate in maniera che la Camera possa prendere su di esse una deliberazione.

Quando la Camera avrà udite le dichiarazioni di alcuno dei componenti la Giunta delle elezioni, che mi auguro saranno adesive alla nostra proposta, allora si potranno esaminare le altre questioni che possono riguardare il merito della elezione: e così la Giunta farà cosa la quale è uniforme ai precedenti ed alla giurisprudenza della Camera.

L'onorevole Colonna Di Cesarò ha ricordato alcuni casi di giurisprudenza nei quali veramente non si saprebbe ravvisare se la Camera avesse voluto decidere una questione di capacità personale degli elettori, ovvero una questione di forma in quanto alla maniera con cui le liste erano state compilate.

Io ho dinanzi a me un caso in cui si vede che la Camera volle proprio decidere la questione della regolarità nella formazione delle liste, e si contiene nella deliberazione presa il 9 febbraio 1876 relativamente all'elezione dell'onorevole Miglioretti, con cui furono adottate le conclusioni della Giunta. Ecco che cosa si disse: « Le liste elettorali approvate definitivamente non possono essere impugnate per vizi della loro compilazione dopo seguita l'elezione, salvo il caso di frode manifesta che venisse ad infirmare completamente la fede loro dovuta. »

Io comprendo, o signori, che nella quotidiana applicazione che la Camera ha a fare della legge elettorale, e nelle svariate circostanze in cui l'ambiente politico di questo consesso trasporti o turbi la serena intelligenza della legge, comprendo, io dico, che una certa difformità sia possibile nelle deliberazioni della Giunta. Ma quando si tratta di un caso che non si ravvisa contrario alla parola della legge, noi non possiamo a furia d'interpretazione creare nullità da noi, pur ammettendo che nessun diritto per tale pretesa irregolarità sarebbe stato leso.

Io fo voti perchè la Camera dia anche in questo caso una prova del rispetto che essa tiene della legge e della volontà degli elettori, proclamando quel candidato che raccolse un maggior numero di voti.

PRESIDENTE. L'onorevole Bartolucci-Godolini ha facoltà di parlare.

BARTOLUCCI-GODOLINI, relatore. Non tanto per opporre un argine ai fiumi di eloquenza dell'onorevole Napodano, quanto in omaggio alla verità e a soddisfazione del mio debito di relatore, debbo innanzitutto dichiarare che, moralmente parlando, avuto riguardo al numero dei voti riportati dai due candidati, il conte Pandolfi sarebbe senza dubbio l'eletto del collegio di Nicosia. Ma la Giunta ha creduto che in questo, come in tutti gli altri casi, non bastasse la presunzione morale, ma occorressero tutte le garanzie di legalità.

La Giunta, poichè si ha a passare per tutte le fasi della discussione che doveva condurla alle sue conclusioni, la Giunta, onorevole Di Cesarò, non ha parole per stigmatizzare abbastanza l'operato dell'ufficio principale di Nicosia, il quale, facendosi giudice delle proteste, ha usurpato i poteri della Camera.

Ma la Giunta stessa non ha creduto di fermarsi

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1877

troppo su questo punto, poichè la questione non poteva avere che una di queste due soluzioni, o proclamazione e convalidazione del Pandolfi, o annullamento dell'elezione: nell'un caso e nell'altro il competitore del Pandolfi era fuori di questione; quindi sarebbe stato inutile occuparsi di lui e dei fatti suoi.

Una voce. È stato alla Camera.

BARTOLUCCI-GODOLINI, *relatore.* Se il Bruno è stato alla Camera fino a ieri questa è una conseguenza dell'operato dell'ufficio principale di Nicosia; egli è stato alla Camera come vi è stato o vi può essere stato il Perelli od altri.

Altra voce. Vi è stato pure il De Zerbi.

BARTOLUCCI-GODOLINI, *relatore.* La discussione, all'infuori da ogni considerazione di persone, si aggirò sul terreno legale; e a fronte di una questione di legalità dovè arrestarsi la Giunta.

E vengo alla questione.

L'onorevole Di Cesarò non è soddisfatto (e me ne duole) delle conclusioni della Giunta; e vorrebbe proclamata e convalidata l'elezione del conte Pandolfi. E innanzitutto egli impugna la illegalità della lista di Leonforte.

Si appone al vero l'onorevole Di Cesarò? Vediamolo rapidamente.

L'articolo 32 della legge elettorale vuole che la lista riveduta dal Consiglio comunale sia pubblicata nella domenica successiva; e l'articolo 33 dice:

« Le liste rimarranno affisse durante 10 giorni e conterranno l'invito ad ognuno che credesse avere richiami a farvi, d'indirizzarsi a tale uopo agli uffici comunali entro giorni 15 a partire dalla data del manifesto di pubblicazione, nel quale dovrà esprimersi il giorno in cui spirerà il divisato termine. »

È adunque evidente che il Consiglio comunale non può procedere alla decretazione definitiva della lista, se non sono passati 15 giorni dalla data del manifesto di pubblicazione; diversamente non si saprebbe concepire, perchè le liste dovessero portare invito, a chiunque credesse di avere richiami a farvi, di indirizzarsi a tale uopo entro 15 giorni all'ufficio comunale.

Se prima che i quindici giorni scadano, si potesse procedere alla decretazione definitiva della lista, l'enunciata disposizione di legge, che accorda quindici giorni per i reclami, sarebbe derisoria ed assurda; e nessuno vorrà ritenere che il legislatore sia caduto nell'assurdo.

Ora, signori, risulta dagli atti che la lista di Leonforte fu riveduta il 1° settembre, pubblicata il 3, decretata il 14, ossia nell'11° giorno da quello della

pubblicazione; sicchè la violazione di una disposizione sostanziale della legge è manifesta. Quando non sono rispettati i termini che la legge ha tassativamente e solennemente stabiliti, tanto che la legge vuole che il manifesto indichi il giorno in cui il termine scade, non si ha più alcuna garanzia che la lista sia l'espressione sincera del vero corpo elettorale.

Chi ci dice, quali e quanti reclami avrebbero potuto essere prodotti se il termine fosse stato rispettato? Chi di noi sa quali e quanto radicali modificazioni avrebbe potuto subire la lista, se non si fosse preclusa la via ai reclami, col decretarla prima del tempo voluto dalla legge? E inoltre, o signori, se per regola generale qualsiasi reclamo concernente la capacità elettorale dei cittadini, il quale non sia prodotto nei modi e tempi voluti dalla legge, si ritiene inattendibile; giustizia vuole si rispettino i termini, e si osservino le forme sostanziali che la legge ha stabilito come altrettante garanzie del diritto elettorale.

Onde è che la Camera, tutte le volte che le risultò non essersi rispettati i termini legali, dichiarò illegali le liste; e se per questo ne veniva uno spostamento nel risultato definitivo della votazione, procedette all'annullamento della elezione; esempi le deliberazioni sulle elezioni dei collegi di Aversa, di Chieti, di Pescia ed altri. Anche là si era creduto di poter fare a meno di rispettare scrupolosamente i termini; e la Camera, in omaggio al diritto elettorale, e nell'interesse della sincerità delle liste, poichè, o signori, nei paesi retti a sistema parlamentare, la regolare, la legale constatazione del corpo elettorale è un grande interesse nazionale, annullò quelle elezioni.

Nè si dica che non si tratta qui dell'ultima decretazione, poichè dopo quella che fa il Consiglio comunale, vi è la decretazione che fa il prefetto, e che quindi coloro i quali non ebbero tempo di ricorrere al Consiglio, avevano tempo di ricorrere al prefetto; imperocchè per attribuire a questo ragionamento qualsiasi valore, bisognerebbe ritenere che la legge abbia fatta opera vana, disponendo che ad una prima revisione debba tenere dietro una decretazione definitiva, da aver luogo dopo decorsi i termini per i reclami, i quali vogliono a tal uopo, dice la legge, essere rivolti agli uffici comunali; e anche questo sarebbe assurdo.

Ma non è invano che la legge prescrive la decretazione definitiva, poichè la revisione non è che uno studio preliminare, nel quale molti errori e molte omissioni sogliono verificarsi; e perciò la legge vuole che le liste siano pubblicate e che decorra un termine per i reclami; e la decretazione definitiva

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1877

colla quale si statuisce sui reclami è evidente che non può essere fatta prima che il termine ai reclami prefisso sia decorso.

La decretazione definitiva è una deliberazione tanto più importante che non sia la prima revisione; essa può dirsi la vera sentenza amministrativa di primo grado, mentre la revisione non è che l'istruzione della causa. Ed importa che si effettui questa decretazione definitiva coll'osservanza di tutte le forme volute dalla legge, imperocchè il Consiglio comunale è un ente diverso dall'autorità prefettizia, e nella diversa natura delle due rappresentanze sta l'importanza della decretazione definitiva delle liste.

COLONNA DI CESARÒ. Domando la parola.

BARTOLUCCI-GODOLINI, relatore. Il Consiglio comunale non è il prefetto; ente sorto esso stesso dal suffragio degli elettori, vede le questioni elettorali sotto un punto di vista diverso da quello in cui può vederle il prefetto, ed è naturalmente disposto a interpretare e applicare la legge con una larghezza di criteri che non è nella natura dell'autorità prefettizia. Esso inoltre è lì sul luogo dove risiede l'elettore, e ha la conoscenza di tante circostanze locali e individuali ignorate affatto o imperfettamente conosciute dal prefetto.

Non si dica dunque che chi non ebbe tempo di ricorrere al Consiglio, aveva tempo di ricorrere al prefetto, nè si cerchi di togliere forza al mio argomento colla considerazione che il prefetto può anche d'ufficio modificare le liste e che al prefetto si possono rivolgere direttamente reclami anche da chi non abbia ricorso al Consiglio comunale; poichè, senza negare ciò, senza impugnare la competenza del prefetto a conoscere e risolvere casi non denunziati al Consiglio, io sostengo che per quelli il cui esame fu al Consiglio deferito, le decisioni del prefetto sono grandemente agevolate dalle osservazioni degli interessati e dalle contro osservazioni del Consiglio, il cozzo delle quali non può non spargere maggior copia di luce sulle questioni.

Quanto all'articolo 40 della legge elettorale, di cui ha parlato l'onorevole Napodano, esso non può riferirsi che ai reclami contro la lista definitivamente decretata dal Consiglio; e poichè l'articolo 39 che parla di questi reclami non fissa un termine entro il quale debbano essere presentati, io ammetterò che la redazione dell'articolo 40 sia imperfetta; ma anche tale quale è l'articolo 40 viene eseguito dalla generalità dei municipi nel senso in cui noi intendiamo, cioè la trasmissione delle liste e degli altri documenti al sotto-prefetto si fa dopo decorsi i 15 giorni stabiliti dall'articolo 33, dopo fatta la decretazione definitiva, e dopo eseguite così le notifi-

che volute dall'articolo 38, come la pubblicazione prescritta dall'articolo 39.

Se adunque (per tornare al mio primo argomento) la legge distingue in due operazioni diverse tanto il compito demandato al Consiglio, quanto il compito demandato al prefetto, e fissa in ambedue i casi un termine ai reclami, uopo è che nell'uno e nell'altro caso il termine ai reclami prefisso decorra intero; poichè, lo ripeto, altra è l'azione che spiega il Consiglio, altra l'azione che spiega il prefetto, rappresentando il primo l'interesse locale, rappresentando il secondo gli interessi generali della nazione e dello Stato. Epperchè la Giunta ha creduto e crede che la lista di Leonforte, la quale fu decretata senza l'osservanza dei termini legali, sia una lista illegale; e poichè la conseguente nullità della votazione di Leonforte modifica il risultato della votazione dell'intero collegio, la Giunta ha creduto e crede che l'elezione debba annullarsi.

L'onorevole Di Cesarò parmi avere detto che, anche ammessa l'illegalità della lista e la nullità della votazione di Leonforte, si deve proclamare eletto il Pandolfi, poichè dal riscontro dell'elenco dei votanti colla lista del 1875 si può arrivare a stabilire che se anche l'elezione si fosse fatta colla lista vecchia, il risultato sarebbe stato sempre lo stesso, che cioè il Pandolfi sarebbe riuscito eletto a grande maggioranza.

Non si è mancato di studiare la questione anche sotto questo punto di vista; a tal effetto furono richiesti gli elenchi dei votanti e le liste del 1875, ed io mi feci un dovere di sottoporre all'esame della Giunta un calcolo accurato, da cui effettivamente risulterebbe ciò che l'onorevole Di Cesarò ha affermato.

Ma su questo punto le opinioni nel seno della Giunta non furono concordi e divagarono anzi in sensi diversi. Alcuni sostennero che, per effetto della illegalità della lista, essendo l'elezione viziata nella sua origine, non si potesse in alcun modo parlare di convalidazione; altri disse che giuridicamente non si saprebbe concepire una elezione fatta sopra una lista e convalidata in rapporto ad una lista diversa; altri che, avendo l'elezione avuto luogo in certe date condizioni di fatto, non era possibile convalidarla in relazione a circostanze e condizioni di fatto differenti; e quelli stessi i quali credevano potersi per questi rispetti convalidare la elezione (tra i quali era chi in questo momento ha l'onore di parlarvi), erano rattenuti da considerazioni diverse.

Noi dicevamo: se l'effetto dell'annullamento si è che debbano le operazioni elettorali rinnovarsi sulle liste del 1875, essendoci modo di stabilire che, se anche l'elezione si fosse fatta su quelle liste, il

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1877

risultato sarebbe stato sempre lo stesso, potrebbe per questo motivo convalidarsi l'elezione. Ma, trattandosi di una questione nuova, di un nuovo precedente da introdurre nella giurisprudenza della Camera, e di un precedente grave, poichè, se in qualche caso può essere facile, in moltissimi altri casi può essere difficilissimo, e forse anche impossibile, un minuto riscontro di nomi sulle liste, nel cui esame del resto la Camera non ha creduto mai di entrare, sentivamo il bisogno di essere perfettamente tranquilli sulla regolarità delle operazioni; e questa perfetta tranquillità ci mancava. Innanzitutto... Ma se la Camera desidera che io m'affretti a terminare...

Voci. Parli! parli!

BARTOLUCCI-GODOLINI, relatore. Innanzitutto la votazione di Leonforte, sulla quale si trattava di stabilire questo precedente, non appariva troppo regolare; mentre la legge vuole che le schede si diano in mano al presidente dell'ufficio elettorale, il quale le ripone nell'urna, di tre schede che furono annullate, e non vennero arse, ma in via di contestazione inserite nel verbale, si è trovato che due sono effettivamente le schede, e la terza non è una scheda, ma un certificato d'iscrizione quattro volte più grande dei piccoli brani di carta dei quali pare si sia fatto uso per la votazione.

Come volete che noi fossimo tranquilli, che la votazione abbia proceduto con quell'ordine e con quella regolarità che vuole la legge, e non abbia invece proceduto abbastanza confusamente?

Ma non basta; la base stessa, sulla quale dovevamo fondare il calcolo che doveva condurci alla conclusione del convalidamento della elezione, non era legale.

Per istabilire quali degli elettori iscritti e votanti sulla lista del 1876, fossero in pari tempo iscritti in quella del 1875, e se i voti di questi ultimi solamente fossero sufficienti a dare lo stesso risultato della elezione del Pandolfi, si è dovuto istituire un esame minuto e un raffronto scrupoloso fra ciascuno dei nomi iscritti nella lista del 1875 e ciascuno dei nomi iscritti nell'elenco dei votanti. Ora questo elenco, la cui trasmissione ci fu fatta in copia, con grande ritardo, contrariamente a quanto vuole la legge, è contrassegnato da una sola firma. Sappiamo benissimo che questa irregolarità non fu mai ritenuta capace di viziare per sè sola la elezione, e che moltissime sono le elezioni convalidate con questo vizio di forma, fra le quali ultima quella di Giulianuova, a mia relazione; ma in quello come in altri casi si trattava di elezioni, nelle quali, tolto ciò, non v'era nulla, proprio nulla da osservare in contrario, e non si poteva dare troppo peso alla enunciata irregolarità. Qui invece il caso è diverso; non

trattasi di una convalidazione da farsi nelle vie e colle norme ordinarie, ma di una convalidazione basata tutta sopra un minuto raffronto di nomi, sul cui risultato non è dato di essere tranquilli, quando il fondamento su cui posa il raffronto non è strettamente legale.

Se considerate che tutto ciò verificavasi in una questione la cui soluzione suole, nelle vie ordinarie, trovarsi nel rinnovamento delle operazioni elettorali, comprenderete di leggieri come, in mezzo alla opposizione che incontrò nel seno della Giunta il principio, dovesse mancare ai suoi sostenitori la tranquillità necessaria per farne, nelle enunciate condizioni di fatto e di diritto, l'applicazione al caso speciale.

E se a tutto ciò aggiungete l'impressione fatta dal modo affrettato con cui fu decretata all'ultima ora la lista di Leonforte, la quale aumentava in un anno solo di 117 il numero degli iscritti e appariva affetta dal vizio di inosservanza dei termini nel primo periodo della sua revisione amministrativa, vi renderete conto del come i singoli membri della Giunta, movendo forse da diversi punti di partenza, si sieno trovati riuniti e concordi su di un punto solo, su quello cioè di proporvi l'annullamento dell'elezione.

L'onorevole Di Cesarò ha, se non erro, osservato che non si sia tenuto conto di questi motivi nella risoluzione presentata alla Camera, e si sia la Giunta solo fondata sulla questione legale; ma una volta che la massima non doveva servire a risolvere il caso speciale, era inutile parlarne, perchè la Giunta non emette decisioni di massima, essa applica le massime ai casi speciali.

Ed ora un'ultima parola, e poi avrò terminato.

La risoluzione che abbiamo avuto l'onore di presentarvi, rispondendo alle convinzioni dei singoli membri della Giunta presenti alla riunione nella quale si trattò la questione, fu perciò adottata all'unanimità.

Con essa noi non abbiamo inteso di chiudere a chicchessia le porte del Parlamento; venga pure l'onorevole Pandolfi, e sarà il benvenuto, sempre quando egli sia l'espressione sincera e legale della volontà degli elettori; colla nostra deliberazione abbiamo invece inteso di fare atto di omaggio a quella volontà, rimettendo gli elettori in condizione di esprimerla legalmente e liberamente.

Noi quindi non potremmo accettare il rinvio proposto dall'onorevole Di Cesarò.

Signori, vi abbiamo manifestato le ragioni e le considerazioni tutte onde fu mossa la Giunta, vi abbiamo rivelato perfino i dubbi di taluni dei suoi membri; pronunciate il vostro verdetto; qualunque

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1877

esso sia per essere, noi lo accoglieremo con quella serenità di coscienza che ha dettato le nostre conclusioni.

COLONNA DI CESARÒ. Io risponderò poche parole all'onorevole relatore, tanto per non dargli motivo a temere che anche da parte mia scaturisca un torrente di eloquenza, quanto perchè i torrenti di eloquenza non costituiscono il mio principale difetto.

Io ho questo merito, credo, e ci tengo, cioè di non parlare se non quando sono convinto; ed allora se non nell'eloquenza, trovo la ragione delle mie parole nella mia convinzione. La quale in questo caso, devo confessare alla Camera, si è accresciuta dopo le risposte dell'onorevole relatore.

L'onorevole relatore infatti, come principale argomento del suo discorso, adduceva la necessità di stare fermi alle garanzie che la legge accorda agli elettori in tutti gli stadi della formazione delle liste. Se ho bene ascoltato il discorso dell'onorevole relatore, il suo punto principale fu questo, che le garanzie volute dalla legge non debbano essere mai trasandate.

Ma io domando ancora una volta: quale garanzia è mancata? Quale diritto è stato violato, se il 17, ultimo giorno voluto dalla legge prima di procedere alla pubblicazione delle liste, se il 17 nessun reclamo è stato fatto?

Si noti che io dimenticai, la prima volta che ho parlato, una cosa che ora aggiungo.

Il municipio nell'affiggere le liste, ottemperando alle prescrizioni della legge, indicava al pubblico che il tempo utile per reclamare scadeva il giorno 17. Dunque il pubblico è stato avvisato che il tempo utile finiva col giorno 17.

Questo io dico, perchè mi hanno fatto impressione alcune parole dell'onorevole relatore, il quale ha detto: « chi sa quale mutamento avremmo avuto se il termine utile a potere reclamare fosse durato fino al giorno 17 e non fosse stato arrestato dalla deliberazione della Giunta presa il 14? » Ma no, onorevole relatore, perchè nel manifesto e nelle carte, che ha la Commissione, il municipio indicava il tempo utile per reclamare sino al giorno 17, e la deliberazione presa il 14 fu una deliberazione assolutamente interna, e non fu pubblicata che scaduti i 15 giorni. Quindi le garanzie sono state intere per gli elettori e, siccome non vi fu nessun reclamo, nessuno fu offeso dalle deliberazioni della Giunta.

L'onorevole relatore rispondeva al mio calcolo, che era faticoso il lavoro di confrontare i nomi dell'antica lista colla nuova.

Io ho già detto alla Camera che l'antica lista si componeva di 167 elettori; di questi 167 elettori, 161 sono compresi nella lista nuova. Dunque ne man-

cano 6. Dando questi 6 interamente all'altro candidato, coi 7 che ebbe, l'onorevole Bruno non avrebbe potuto avere più di 13 voti. Io questo lavoro l'ho fatto: ma l'onorevole relatore crede che il convocare un collegio sia meno laborioso di questo lavoro? Io ritengo che sia più conveniente l'eseguire questo studio, anzichè di chiamare alla votazione gli elettori di un collegio politico.

Di più, nel discorso del relatore ho rilevato una frase che mi ha rincorato. A proposito di valutare i voti di Leonforte sulla lista antica, qualora la nuova fosse ritenuta illegale, il relatore disse: « le opinioni nella Giunta furono discordi sullo apprezzamento di questo fatto. » Questa frase mi ha rincorato, perchè toglie quell'unanimità che veramente pesava sulla mia coscienza.

Dunque la Giunta non è stata unanime sopra questo lato della questione.

E se si aggiunge a questo che nella Giunta mancavano alcuni dei suoi componenti (mancavano, per esempio, gli onorevoli Indelli, Morrone ed altri), la non unanimità, che ora è ammessa in una parte delle deliberazioni dallo stesso relatore, ha la sua importanza. Ciò mi rincora, dico, perchè la Camera non ha più davanti a sè l'unanimità nelle deliberazioni della Giunta.

Diceva l'onorevole relatore che la lista antica che fu richiamata era munita di una sola firma, e non delle firme con cui avrebbe dovuto esser autenticata. Ma mi scusi, onorevole relatore, non si annulla una elezione perchè una copia delle liste ha una firma di meno di quelle che dovrebbe avere. Si richiami una nuova copia meglio autenticata. Io credo che qualunque improba fatica di una Commissione è sempre meno odiosa e meno faticosa che non il convocare espressamente un collegio.

Finalmente dalle parole dell'onorevole relatore ho rilevato una serenità d'animo, per usare la sua espressione, che lascia interamente alla Camera la libertà di apprezzare i fatti come sono stati esposti. La Camera non ha più una questione d'impegno, una questione di amor proprio verso la Giunta. La Camera è chiamata a giudicare questo fatto, se cioè una deliberazione di una Giunta comunale, la quale non ha violato nessun diritto, non ha manomesso i diritti di alcuno, possa infirmare l'elezione di un candidato il quale ottenne una maggioranza propria di 546 voti e una maggioranza di 239 voti sull'avversario, nonostante atti di pressione, di corruzione, del partito avversario, e per cui esistono carte che avranno il loro regolare procedimento presso i tribunali. Nonostante tutto questo, ripeto, il Pandolfi ebbe 239 voti di più dell'avversario. Se si fosse votato con le antiche liste, egli sarebbe

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1877

sempre riuscito eletto; dunque il concetto morale rimane intiero.

Io concludo; e poichè la Giunta non accetta il rinvio, propongo allora alla Camera puramente e semplicemente la convalidazione della elezione del conte Beniamino Pandolfi. Io ero spinto a proporre il rinvio per un sentimento di delicatezza verso la Giunta. Appunto per mostrare in tutta l'estensione delle mie parole un senso di riguardo verso la Giunta, io non aveva voluto proporre una deliberazione contraria alla sua, e rimandava a lei le carte. Se la Giunta volesse accettare il rinvio, se volesse anche proporre la nuova votazione nella sola sezione di Leonforte, andrei anche sin lì; ma rinnovare tutta l'elezione del collegio per un semplice atto interno di una Giunta, che non porta alcuna conseguenza legale, non mi pare conveniente.

Ora, se la Giunta persiste a rifiutare il rinvio, io proporrei alla Camera la convalidazione della elezione del Pandolfi.

PRESIDENTE. Mandi scritta la sua proposta.

INDELLI. Ho domandato la parola per una dichiarazione.

Come la Camera ha rilevato dalle parole dell'onorevole Di Cesarò, nè l'onorevole Morrone, nè io, nè, credo, l'onorevole Antonibon eravamo tra i membri della Giunta il giorno in cui fu deliberata la risoluzione intorno alla elezione di Nicosia.

Ma l'unanimità con la quale quella deliberazione fu presa, la fiducia morale, che scambievolmente i membri della Giunta hanno potuto per esperienza acquistare l'uno verso l'altro, mi obbligano ad adottare lo votazione che in quella mattina fu presa in seno alla stessa.

Io non debbo nascondere che la questione, come è stata posta dall'onorevole Colonna di Cesarò, ha una gravissima importanza. Sia innanzi alla Giunta, come spesse volte nella giurisprudenza della Camera, si è presentata ripetutamente la controversia se alcune prescrizioni determinate della legge elettorale portassero, oppure no, a nullità, non solo della lista, ma anche dell'elezione seguita. Tanto la Giunta, quanto la Camera (e quando parlo della Giunta, non parlo unicamente della Giunta di questa Legislatura), hanno sempre deciso la questione meno in un senso strettamente legale, che con un apprezzamento morale.

La Giunta ha sempre considerato che vi possono essere delle irregolarità le quali non costituiscono delle nullità radicali, come vi sono delle nullità le quali potrebbero ancora essere sorpassate nei criteri di un giudizio sull'annullamento, o no, di una elezione, quante volte esse non portassero a delle conseguenze.

Se mi fossi trovato presente nella Giunta il giorno in cui fu discussa la elezione di Nicosia, avrei considerato il fatto della lista di Leonforte, meno come una nullità radicale, che come una di quelle irregolarità da mettersi a confronto dei risultamenti generali delle operazioni elettorali. Ed è perciò che io ho seguito attentamente oggi questa discussione in seno alla Camera.

Non posso dividere pienamente le idee dell'onorevole Colonna Di Cesarò, ma ne accetto alcune conseguenze.

Egli, e, pare anche l'onorevole Napodano, dicevano che la Camera non possa avere giurisdizione nel giudicare della legalità delle liste. Alto là! bisogna fare, a parer mio, una distinzione. Quando si tratta di osservare se un cittadino abbia o no i requisiti per essere elettore, allora è che la lista debitamente approvata costituisce giudicato, e la Camera deve rispettare il giudicato.

Ma quando invece si tratta di esaminare se la lista in virtù di cui si è votato aveva la forma esteriore della legalità, la Camera è giudice pieno ed inappellabile. E perchè? Perchè è la Camera unica giudice della validità delle elezioni. Una lista elettorale ha due conseguenze, ha due vie a percorrere: procedimento giudiziario finale, che è quello per l'ammissione o no di un cittadino nella lista; ma ha pure un'esecuzione immediata per l'elezione, e giudice dell'elezione non è il magistrato, ma la Camera. Quindi, per esaminare se un'elezione sia valida o no, è necessario che essa giudichi se la lista su cui si è votato abbia o no la validità richiesta per le formalità e solennità dalla legge prescritte.

Se non che, nel caso di Leonforte, l'essersi questa lista decretata dopo i dieci giorni dall'affissione, tra i quindici giorni stabiliti per i reclami, portava sì o no nullità questa decretazione precoce? La legge non lo dice. Allora tutto si riduceva ad un apprezzamento di fatto intorno alle conseguenze morali di questa lista non decretata, scorso il termine dei quindici giorni.

Se io avessi a decidere qui la questione di diritto, mi sarei trovato forse un momentino imbarazzato. È una di quelle questioni di irregolarità le quali vanno decise cogli apprezzamenti delle conseguenze che hanno cagionato.

Il relatore diceva or ora che ha posto a confronto questa irregolarità della lista con le altre irregolarità che non risultano dalla relazione, ma che sono risultate dallo studio dell'incartamento. E dal confronto e dall'insieme di tutta la Giunta ha votato per l'annullamento. Io, formando parte della Giunta, mi associo a questo giudizio di fatto, voto cioè per questo giudizio di fatto, riservo a me come a tutti

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1877

i giuristi il giudizio intorno alle questioni di diritto, che io non sono qui chiamato ad esimere.

Io conchiudo: voterò colla Giunta per questa seconda dichiarazione che il relatore ha fatto or ora nella discussione.

Voci. Ai voti! ai voti!

DI RUDINÌ. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole di Rudinì ha facoltà di parlare.

DI RUDINÌ. Io ho chiesta la parola, più che altro, per avere uno schiarimento dalla Giunta. E sarò breve, perchè comprendo l'impazienza legittima della Camera. Io intendo tutte le obiezioni che sono fatte alla validità dell'elezione, intendo le questioni di diritto, ma mi preoccupa pure e grandemente di quello che diceva dianzi l'onorevole Indelli, cioè che le nullità sono dalla Camera generalmente ritenute (questa è la sua costante giurisprudenza) quando producono l'effetto di spostare i voti, o di alterare la sincerità dell'elezione in guisa che non si possa più riconoscere la volontà degli elettori.

Ora, nel caso concreto, a me pare che è stata fatta un'affermazione importante, ed è questa, cioè, che le varianti introdotte nelle liste nuove non hanno avuto influenza sul risultato finale dell'elezione; e che, tenendo conto dei soli voti dati dagli elettori iscritti nelle liste vecchie, il Pandolfi dovrebbe pur sempre rimanere eletto.

Riassumo incompletamente quel che si è detto, ma la Camera ha certo afferrate le mie idee.

Ora io domando: questo fatto è egli chiaro, è egli preciso, è egli provato? E, ad ogni modo, si può dimostrare la sua verità o la sua falsità? Questo mi pare che sia importantissimo.

Quindi io dico: la Giunta è in caso di darci le dilucidazioni necessarie? Se è in questo caso, che lo faccia. Se poi non è in caso di farlo, ma allora non affrettiamo le nostre deliberazioni; informiamoci bene dello stato delle cose; e solo quando conosceremo bene quali siano i fatti, allora soltanto potremo prendere una deliberazione degna della maestà della Camera.

PRESIDENTE. La Giunta propone nelle sue conclusioni...

BARTOLUCCI-GODOLINI, relatore. Domando la parola per rispondere all'onorevole Di Rudinì.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BARTOLUCCI-GODOLINI, relatore. Io ho già dichiarato alla Camera di avere sottoposto all'esame della Giunta un lavoro di riscontro fra l'elenco dei votanti e la lista del 1875, dal quale effettivamente risulterebbe ciò che l'onorevole Di Cesarò ha enunciato.

Ma ho esposto pure le considerazioni per le quali coloro stessi, i quali inclinavano a che si potesse

convalidare l'elezione, non hanno creduto di poterlo fare, perchè, cioè, le operazioni non apparivano così regolari da autorizzarli a sostenere la convalidazione dell'elezione su di una lista diversa da quella in cui ebbe luogo.

Se malgrado ciò, e malgrado la questione legale, di fronte alla quale la Giunta doveva arrestarsi, la Camera, basandosi sugli elementi di fatto che era nostro debito somministrarle, e pronunciando come giurì, crede di convalidare l'elezione del Pandolfi, noi, rispettando le decisioni della Camera, non crederemo meno per questo di avere fatto il nostro dovere.

PRESIDENTE. Come la Camera ha inteso, la Giunta conclude all'unanimità per l'annullamento dell'elezione del collegio di Nicosia.

L'onorevole Di Cesarò emenda in questo modo le conclusioni della Giunta:

« La Camera annulla la proclamazione del signor Giuseppe Bruno a deputato del collegio di Nicosia, e invece dichiara eletto e proclama a deputato il signor Beniamino Pandolfi. »

Domando innanzitutto se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo metto ai voti.

(Dopo prova e controprova la conclusione emendata è approvata.)

Dichiaro dunque eletto e proclamo a deputato del collegio di Nicosia l'onorevole Beniamino Pandolfi.

L'onorevole Di Cesarò e l'onorevole Di Rudinì hanno presentato un progetto di legge, che sarà trasmesso agli uffici, perchè deliberino se se ne debba o no dare lettura.

Un altro progetto di legge è stato trasmesso dall'onorevole Marziale Capo, ed allo stesso scopo sarà trasmesso agli uffici.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER DISPOSIZIONI SULLA PESCA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di legge per disposizioni sulla pesca (*Conversazioni e movimenti*)

Gli onorevoli deputati sono pregati di fare silenzio e di stare ai loro posti.

L'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha presentato un emendamento all'articolo 1 della legge; e siccome la Camera sa che la discussione fu fatta sul progetto ministeriale, ne do lettura:

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1877

« Art. 1. La presente legge riguarda la pesca nelle acque del pubblico demanio e nel mare territoriale.

« Alla pesca nelle acque di privata proprietà, che sono in immediata comunicazione con quelle del demanio pubblico o del mare territoriale, solo in quanto possa richiedere il pubblico interesse, e salvo il disposto dell'articolo 17, saranno applicate le disposizioni che in questa legge espressamente ad essa si riferiscano.

« Rimangono inalterate le disposizioni contenute nel Codice di marina mercantile e in altre leggi sulla polizia delle acque e della navigazione, sul trattamento da usarsi verso gli stranieri e sulle concessioni di pertinenze del demanio pubblico e del mare territoriale. »

È aperta la discussione generale sull'articolo 1.
BERTANI A. e VARÈ. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Bertani ha facoltà di parlare.

BERTANI AGOSTINO. Occorrendo, rare volte per buona fortuna della nostra considerazione letteraria, di leggere negli stampati che si distribuiscono alla Camera dei grossi svarioni, certamente imputabili alla difficile interpretazione di taluni manoscritti ed alla fretta tipografica, svarioni che compromettono crudelmente la lingua, la sintassi e la grammatica, mi permetto di proporvi, o signori, la deliberazione che tutto quanto si stampa per incarico della Camera, debba avere il visto di uno dei segretari deputati, prima che lo stampato venga distribuito.

PRESIDENTE. L'onorevole Pierantoni ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Vorrei proporre all'onorevole ministro ed alla Commissione di sopprimere l'alinea 2 dell'articolo 1, il quale si riferisce alla pesca nelle acque di privata proprietà.

Siccome questa disposizione si riferisce agli articoli 8 e 17, ed implica la grande questione di sapere sino a quale punto si possa mettere sotto regolamento la proprietà delle acque private per l'interesse pubblico di conservare il pesce, non vorrei che chi vota l'articolo 1 si trovasse implicitamente obbligato a votare l'articolo 8.

Mi sembra inoltre inutile di parlare delle eccezioni che possono riguardare le acque di proprietà privata in un articolo che enuncia l'oggetto speciale della legge, in un articolo, vale a dire, che si riferisce alle acque fluviali ed alle acque marittime. Ciò stante, spero che l'onorevole ministro e la Commissione, per lasciare impregiudicata la discussione che deve aver luogo sull'articolo 8, accetteranno la soppressione che ho l'onore di proporre.

MAIORANA-CALATABIANO, ministro per l'agricoltura

e commercio. Se l'onorevole Pierantoni si contenta di stralciare provvisoriamente il secondo comma dall'articolo 1, e di rimandarne la discussione all'articolo 8, non vedo a questo nessuna difficoltà. Così si potrà far cammino.

Quando poi verrà in discussione quell'articolo, mi riservo di dare una risposta alle osservazioni che egli ha presentate testè. Per ora intanto si può cominciare a discutere sul primo comma e sul terzo, riservandoci di discutere più tardi il secondo.

PRESIDENTE. Sta bene.

L'onorevole Bertani ha fatto una proposta formale nel senso che la Camera ha inteso.

Siccome la proposta medesima riguarda in genere tutte le proposte di legge, pregherei l'onorevole Bertani di voler riservare la sua mozione allorquando discuteremo la proposta di regolamento della Camera. Mi sembra che in quell'occasione essa tornerà più opportuna.

BERTANI A. Accetto la sua proposta, contentandomi intanto che per ora la mia abbia un valore morale.

PRESIDENTE. Dunque la rimanderemo al giorno in cui si discuterà il regolamento.

All'articolo 1 avvi un emendamento dell'onorevole Cancellieri.

Insiste, onorevole Cancellieri?

CANCELLIERI. Ci siamo concordati. La nuova redazione dei vari articoli del progetto di legge, presentata oggi dal Ministero, è l'effetto dell'accordo inteso tra me, lui e la Commissione, colla riserva del solo articolo 21, pel quale insisterò a suo luogo a proporre la soppressione.

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'emendamento del ministro?

CARBONELLI, relatore. È concordato tra il ministro, il deputato Cancellieri e la Commissione.

PRESIDENTE. Va bene.

Allora, se nessuno domanda la parola, metto ai voti il primo ed il terzo comma dell'articolo che venne letto, salvo poi a trattare del secondo comma quando verrà l'articolo 8. Così resta inteso.

Ne do lettura :

« La presente legge riguarda la pesca nelle acque del pubblico demanio e nel mare territoriale.

« Rimangono inalterate le disposizioni contenute nel Codice della marina mercantile e in altre leggi sulla polizia delle acque e della navigazione, sul trattamento da usarsi verso gli stranieri e sulle concessioni di pertinenze del demanio pubblico e di mare territoriale. »

Siccome non ci sono oratori iscritti, metto ai voti questi due comma dell'articolo 1.

(Sono approvati.)

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1877

Quanto all'articolo 2, il ministro, per quello che mi pare, anche d'accordo colla Commissione, propone questa nuova redazione:

« Art. 2. I regolamenti per l'esecuzione di questa legge e le successive loro modificazioni saranno approvati per decreto reale sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, previo il parere dei Consigli provinciali, delle Camere di commercio e dei capitani di porto, nelle cui circoscrizioni le disposizioni regolamentari dovranno essere applicate, e previo il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

« Essi determineranno:

« 1° I limiti entro i quali avranno vigore le norme riguardanti la pesca marittima, e quelle riguardanti la pesca fluviale e lacuale, nei luoghi ove le acque dolci sono in comunicazione con quelle salate;

« 2° Le discipline e le proibizioni necessarie per conservare le specie dei pesci e degli animali acquatici, e relative ai luoghi, ai tempi, ai modi, agli strumenti della pesca, al loro commercio e a quello dei prodotti della pesca e al regime delle acque;

« 3° I limiti di distanza dalla spiaggia e di profondità di acque in cui saranno applicate quelle fra le discipline riguardanti la pesca marittima che specialmente mirano a tutelare la conservazione delle specie;

« 4° Le distanze e le altre norme che i terzi debbano osservare nell'esercizio della pesca in genere, o di certe pescagioni speciali, rispetto alle foci dei fiumi, alle tonnare, alle mugginare, alle valli salse ed agli stabilimenti di allevamento dei pesci e degli altri viventi delle acque;

« 5° Le prescrizioni di polizia necessarie per garantire il mantenimento dell'ordine e la sicurezza delle persone e della proprietà nell'esercizio della pesca;

« 6° Tutte le altre norme e sanzioni riservate espressamente da questa legge ai regolamenti. »

L'onorevole Cancellieri ritira il suo emendamento?

CANCELLIERI. Tutt'altro. Quello che ha letto è il mio emendamento adottato dal Ministero.

PRESIDENTE. La discussione è dunque aperta sull'articolo 2.

L'onorevole Di Rudini ha facoltà di parlare.

DI RUDINI. Sono lieto di vedere che il ministro abbia proposto questo nuovo articolo secondo, nel quale si determinano certe norme, e si seguono, dirò così, i limiti entro i quali i regolamenti debbono stare; ma io pregherei l'onorevole ministro di voler fare ancora un altro passo più innanzi, e di

voler aggiungere alle disposizioni di questo articolo la determinazione del tempo entro il quale questi regolamenti debbono esser fatti, e dopo fatti, irrevocabilmente mantenuti.

Mi permetterà la Camera che io dica la ragione per la quale mi pare che sia necessario di stabilire questo tempo.

L'onorevole Pierantoni ci dava ieri una lezione di diritto costituzionale, e volle guardare la questione dal punto di vista dei grandi principii. Io non lo seguirò su questo terreno, mi permetterò di tenermi terra terra. Ora lo Statuto (e nell'indicare lo Statuto, ripeto, che non intendo fare una grossa questione di principii), lo Statuto dice all'articolo 6 che il Governo del Re ha la facoltà di fare i regolamenti necessari per l'esecuzione delle leggi, e tutte le volte che si trattò di fare regolamenti per l'esecuzione delle leggi, tutte le volte che le leggi riconoscono queste facoltà nel Governo del Re, che cosa si è detto? Prendo a caso una legge qualunque, e trovo, per esempio, la legge sul contenzioso amministrativo, e in essa si dice: « Saranno date con decreto reale le norme necessarie all'esecuzione di questi articoli (il 14) avuto riguardo alle diverse legislazioni vigenti nelle varie provincie del regno. »

Questa è la norma comune e generale, le disposizioni che riguardano i regolamenti per l'esecuzione delle leggi.

Ma ci è a fare una grande distinzione tra i regolamenti che si fanno per l'esecuzione delle leggi, ed i regolamenti coi quali si esercita una parte della potestà legislativa che viene espressamente delegata dalla Camera.

Addurrò degli esempi: prendo a caso la legge di sanità interna.

Con la legge del 1865 si disse: Gli organi che debbono provvedere alla sanità interna sono il ministro dell'interno assistito dal Consiglio superiore di sanità; il prefetto assistito da un Consiglio provinciale di sanità; il sindaco assistito da una Commissione municipale, e via discorrendo.

La Camera sa bene quello che dice la legge, e quindi non è necessario che le ripeta tutte le disposizioni di quella legge; se non che, quanto ai modi coi quali la sanità interna deve essere protetta, ognuno sa che la legge è muta, ma viene l'articolo 31, il quale dice: « le norme, ecc., saranno determinate da un regolamento approvato con decreto reale, da pubblicarsi prima della fine di giugno prossimo venturo. »

Diffatti l'8 giugno 1865 si pubblicò un decreto reale col quale si approvò il regolamento, che in fondo, notate bene, è la legge di sanità pubblica.

Non basta; più tardi, nel 1874, quando si trat-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1877

tava di estendere alle provincie venete la legge di sanità interna, si volle modificare quel regolamento, e che cosa si fece?

Si disse all'articolo 4 della legge: « Nel termine di quattro mesi dalla promulgazione della presente legge, sarà pubblicato nelle provincie venete, di Mantova, e in tutte le altre del regno, il regolamento sanitario approvato con regio decreto 8 giugno 1865, n° 2322, colle modificazioni che, sentito il Consiglio di Stato, si riconosceranno necessarie. »

Dunque, io dico, i nostri precedenti sono questi: tutte le volte che si tratta di fare un regolamento per la mera esecuzione della legge, si dice al Governo del Re: fate voi; e si dice bene. Tutte le volte che si tratta invece di delegare al Governo del Re una facoltà legislativa, si prescrive il tempo entro il quale deve essere esercitata.

E vi è la ragione dell'una cosa e dell'altra. Quando si tratta di fare un regolamento per la mera esecuzione della legge, vi sono alcuni punti fermi dai quali non si può uscire, e tutte le volte che il regolamento oltrepassa questi punti, il magistrato nega di dare forza al regolamento. In tutte le questioni che insorgono, vi è chi si fa difensore della legge, e chi si crede offeso dal regolamento trova protezione nella legge. Il regolamento può dunque essere successivamente modificato senza pericolo. Ma quando si tratta di delegare la potestà legislativa, voi non avete nessuna garanzia o freno all'infuori della garanzia che vi offre la fiducia che voi avete per gli uomini che stanno al Governo.

Ora, questa fiducia, per conto mio, la concedo all'onorevole Maiorana, ma mi consentirete che io non posso andare più in là, e certo nessuno di voi vorrà andare più innanzi di me.

Io veggio nell'onorevole ministro attuale una persona intelligente, che conosce la materia, che sa come si trattano gli affari, e quindi, indipendentemente dalle simpatie o antipatie politiche, io dico: si abbia questa facoltà perchè confido in lui, e sono sicuro che la eserciterà bene, evitando possibilmente ogni molestia ai poveri pescatori. Ma nessuno può avere la stessa fiducia per un ministro X, per un ministro incognito.

Ma v'ha di più. Noi possiamo, in casi straordinari, delegare la facoltà legislativa, ma se possiamo delegarla, non la possiamo abbandonare.

Ora, nel caso presente, che cosa facciamo noi? Noi diciamo al Governo del Re: fate voi la legge sulla pesca, dappoichè questa è in buona sostanza la disposizione contenuta nell'articolo 2. E dal momento che noi diciamo al Governo di fare esso la

legge sulla pesca, noi gli deleghiamo i nostri poteri, le nostre facoltà. Possiamo noi fare questa delegazione a tempo indeterminato? No; non lo possiamo, imperocchè, facendo questa delegazione a tempo indeterminato, noi abbandoniamo una nostra prerogativa, un nostro potere, e abbandonarlo non è soltanto cosa sconveniente, è cosa che oltrepassa le nostre forze, che è superiore ai nostri stessi poteri. Noi abbiamo il diritto di mantenere le nostre prerogative, e, più che il diritto, noi abbiamo il dovere di mantenere le nostre facoltà: le possiamo delegare in certi casi speciali, e io riconosco che questo è uno dei casi speciali in cui una delegazione può essere fatta, ma abbandonarla noi non lo possiamo.

Io quindi raccolgo le vele e concludo. Non faccio proposte, perchè so che sarebbe inutile il farle, se non sono accettate, ma prego il ministro di fare un'aggiunta al suo articolo 2 per determinare il tempo entro il quale debbono essere esercitate le facoltà straordinarie che gli si vogliono concedere.

Ora questo tempo dev'essere di due, tre, quattro mesi?

Io non credo che in tre o quattro mesi possa farsi per bene il regolamento della pesca; credo che questo termine debba essere piuttosto lungo; quindi per conto mio sarei disposto a votare una disposizione per la quale il termine fosse di un anno ed anche di due, se così meglio piace all'onorevole ministro.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Se mi permette l'onorevole Di Rudinì, anche per provargli che le sue raccomandazioni mi stanno a cuore come quelle di ogni altro amico personale o politico, lo prego di verificare l'articolo 28, dove troverà molto più di quello che domanderebbe mediante un inciso da introdurre nell'articolo in discussione.

L'articolo 28 è così espresso:

« Le disposizioni finora vigenti sulle materie della presente legge cesseranno di avere vigore di mano in mano che verranno pubblicati i regolamenti per la esecuzione della legge medesima, e non più tardi di due anni dalla pubblicazione di essa. »

Dunque il termine estremo è quello di due anni. Potrebbe sollevare una difficoltà...

DI RUDINÌ. C'è l'articolo 14.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Se entro due anni si deve porre in esecuzione la legge, se per metterla in esecuzione è necessario che siano stati fatti i regolamenti, se l'onorevole Di Rudinì (salvo che io abbia male inteso) non vuole che stabilire un termine al Governo perchè inizi i lavori preparatorii dei regolamenti, li completi e li pubblichi, quando con un articolo formale di legge è stabilito che non

si può andare oltre due anni dalla pubblicazione di questa legge, io non so quale altro termine egli vorrebbe più nettamente fissato di quello prescritto nella disposizione transitoria dell'articolo 28.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Di Rudinì per un fatto personale, ma abbia la bontà di indicarlo.

DI RUDINÌ. Il fatto personale sta in ciò, che il ministro suppone che io abbia commesso un errore, mentre non l'ho commesso. È vero che l'articolo 28 prescrive che in due anni di tempo debbono applicarsi i nuovi regolamenti. Però nell'articolo 2 che discutiamo, e nell'articolo 14 che mi pare mantenuto, si lascia la facoltà al Governo di fare successive modificazioni. Ora se il Governo può fare successive modificazioni, il tempo di due anni non conta più nulla. Se il Governo vuole rinunciare a questa facoltà di fare successive modificazioni, se questo è il suo concetto, noi siamo perfettamente d'accordo, e non domando altro. Se non che parmi che questo concetto dovrebbe essere meglio espresso. E nel mio modo di vedere dovrebbe sopprimersi l'articolo 14, modificarsi il presente articolo 2, ed anche l'articolo 28. Ma più di tutto importa modificare l'articolo 2.

Siccome in questo nuovo articolo 2 si dice: il Governo del Re, sentito il parere del tale, tale e tal altro corpo, farà i regolamenti così, così e così; si potrebbe aggiungere in questo articolo stesso: questi regolamenti dovranno essere fatti nel tempo di due anni e saranno immutabili. Se dunque questo è il pensiero del ministro, non dovrebbe essere difficile il metterci facilmente d'accordo.

VARÈ (*Della Giunta*) Io credo che la determinazione degli scopi ai quali si riferisce l'articolo 2, e che devono formare il tema dei regolamenti previsti da questa legge, sia abbastanza esattamente formulata nei sei numeri che compongono il nuovo articolo proposto dal Ministero.

Qualche osservazione avrei da fare sulla prima parte dell'articolo.

I regolamenti per l'esecuzione di questa legge, l'articolo non dice *da chi* saranno fatti, ma dice che saranno approvati per decreto reale sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, previo il parere del Consiglio provinciale, delle Camere di commercio, dei capitani di porto, e più ancora previo il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Nello scopo che mi proporrei, molto simile a quello accennato dall'onorevole Di Rudinì, cioè che i pescatori fossero tormentati il meno possibile, desidero che la legge aggiunga, alle disposizioni vigenti nelle varie parti d'Italia, quella della proibizione della dinamite e di tutti gli altri generi di

cattivo esercizio della pesca, che l'esperienza ci consiglia di proibire; vorrei che i nuovi regolamenti provvedessero, con eguaglianza di rispetto, alla proprietà privata e all'industria privata, per rendere assolutamente libero tutto ciò che non sia necessario di ordinare e di proibire. Vorrei anche che le disposizioni atte a conseguire lo scopo della maggiore produzione, col fare rispettare i pesci piccoli, le uova, il fregolo, ecc., fossero uniformemente stabilite, per quanto è possibile, coi regolamenti.

Credo che saggiamente il Governo abbia proposto le parole *i regolamenti* invece di quelle *il regolamento*, vale a dire, credo che abbia fatto bene di esprimere il concetto che non un solo debba essere il regolamento, ma tanti quante sono le varie zone, quanti sono i vari circondari, quante sono insomma le unità locali dove si deve provvedere.

E per questo io vorrei che le vecchie consuetudini, le vecchie disposizioni di legge, in quanto non contravvengano allo scopo che ci proponiamo, in quanto non importino sostanzialmente una differenza di trattamento tra cittadino e cittadino, in in quanto siano solamente innocue abitudini sancite da leggi anteriori, consacrate dalle tradizioni delle varie popolazioni dei pescatori, venissero conservate il più che è possibile.

Ed è per questo che io non mi accontenterei di vedere che i Consigli provinciali, che i capitani di porto, che le Camere di commercio (poichè forse in qualche località sarà opportuno di sentire anche queste, mentre in altre località le Camere di commercio si mantengono estranee a questo genere di industria), non mi accontenterei che queste autorità sole si occupassero di questo, ma vorrei che le rappresentanze locali fossero esse le *autrici* di questi regolamenti, e che venissero al centro per essere rivisti nel solo senso di far tutelare dal Ministero l'eguaglianza dei cittadini in faccia alla legge, di tutelare la suprema economia nazionale per favorire le produzioni.

Io desidererei che questi nuovi regolamenti avessero per base, dichiaratamente per legge, avessero per base le tradizioni, le abitudini locali in quanto non siano allo scopo della legge difformi, e venissero formulati dalle autorità locali, e poi venissero al centro solamente affine di essere approvati dal ministro, previo il parere del Consiglio di Stato e quello del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nello scopo di tutelare i supremi fini del Governo. Ma fatti sul luogo, avranno il linguaggio locale, e saranno opportuni per le convenienze locali.

Io vorrei che questo articolo 2 esprimesse tale concetto.

GRIFFINI L. Io ho chiesto la parola quando parlava l'onorevole Di Rudinì, ed il mio scopo era di dare modo di affrettare la discussione, facendo avvertire all'onorevole Di Rudinì che il suo desiderio di vedere fissato il termine entro il quale dovranno farsi i regolamenti per l'esecuzione della presente legge, era pienamente soddisfatto dal disposto dell'articolo 28 della legge medesima.

Sotto questo punto di vista sono stato prevenuto dall'onorevole signor ministro di agricoltura, industria e commercio, il quale molto acconciamente ha osservato che quell'articolo del progetto soddisfaceva a tutte le esigenze dell'onorevole Di Rudinì, e forse andava anche più in là.

E di vero, dal momento che entro due anni si devono far cessare le vecchie leggi ed i vecchi regolamenti, e d'altronde devono esser fatti i regolamenti nuovi, prima che la legge nuova vada in attività, resta determinato implicitamente dall'articolo 28 che tutti questi regolamenti devono essere compilati entro il termine di due anni. Sopra di ciò io non ho nulla da aggiungere. Ma ci sono le modificazioni che il Governo si riserva di portare ai primitivi regolamenti; e pare che l'onorevole Di Rudinì abbia mostrato il desiderio che anche per questi successivi regolamenti si abbia a prescrivere un termine entro il quale debbano essere formati.

Su questo argomento io prego l'onorevole Di Rudinì di considerare l'impossibilità assoluta che si prescriva un termine entro il quale debbano eseguirsi le modificazioni in parola, giacchè esse si faranno di mano in mano che se ne presenterà la necessità.

Tali modificazioni è assolutamente necessario che il Governo abbia la facoltà di farle; e mi sembra, se ben ricordo, che siffatta necessità sia stata affermata anche ieri da qualche oratore, e non sia poi stata da alcuno contraddetta.

Ora, come si potrebbe al giorno d'oggi determinare il tempo nel quale sorgerà o potrà sorgere il bisogno delle avvertite modificazioni? È utile che il Governo abbia la facoltà di farle per l'interesse dei cittadini, per l'interesse dei pescatori, perchè i primitivi regolamenti possono imporre dei vincoli che cambiamenti successivi di circostanze di fatto possono rendere inutili. Ma appunto per ciò, se deve esserne assolutamente lasciata al Governo la facoltà, ci troviamo poi nella dura necessità di non potergli prescrivere termine alcuno.

Con questo credo di avere risposto sufficientemente a quanto disse l'onorevole Di Rudinì.

Poichè ho la parola farò pure un riflesso sopra quanto ha detto l'onorevole Varè.

Egli desidererebbe che si modificasse l'articolo in esame, nel senso di prescrivere al Governo di attenersi possibilmente alle consuetudini locali nella formazione dei nuovi regolamenti. Ed ha l'onorevole Varè anche mostrato il desiderio che, in luogo di farli il Governo, e sottoporli poi a quei corpi consultivi che sono determinati nel progetto di legge, i regolamenti venissero fatti dalle autorità locali e precisamente dai Consigli provinciali, e che fossero poi sottoposti al Governo unicamente perchè esso possa introdurre una certa uniformità, togliendovi le dissonanze che potessero riuscire ripugnanti.

Io ritengo che il Governo avrà tutti i riguardi alle consuetudini locali, ma credo che il mettergli un vincolo, come quello che desidererebbe l'onorevole Varè, potrebbe dare luogo a gravi inconvenienti.

Qui bisogna distinguere i regolamenti generali dai regolamenti locali. Ed io credo sia nello spirito di questa legge che il Governo abbia da formare appunto un regolamento che possa essere applicato a tutta l'Italia per la pesca di mare, ed un altro regolamento che possa essere applicato a tutta l'Italia per la pesca di acqua dolce, e poi debba formare regolamenti speciali per alcune località. Nel caso poi che si ammetta il principio posto nella presente legge che si possa esercitare un'ingerenza, che si possa imporre un vincolo anche alla proprietà privata, credo che occorreranno altri regolamenti, i quali sono pure contemplati nel progetto di legge, relativi alle speciali località sulle quali esiste un tale diritto di proprietà.

CARBONELLI, *relatore*. Domando la parola.

GRIFFINI LUIGI. Ora, io non so, con tutta questa molteplicità di regolamenti di vario genere che bisognerà pure che il Governo faccia, se esso non potrebbe trovarsi incagliato qualora avesse l'obbligo di attenersi alle consuetudini locali, mentre queste sono differentissime, e potranno in alcuni casi essere completamente rispettate quando si tratterà di fare i regolamenti per alcune località, e potrebbero invece creare difficoltà gravi in altri regolamenti.

E quello che io dissi, relativamente alle consuetudini, potrà forse fino ad un certo punto applicarsi anche alla proposta dell'onorevole Varè, che i regolamenti vengano formati dai Consigli provinciali, e vengano soltanto esaminati dal Governo per metterli tutti in relazione ad alcuni determinati principii.

Io credo che un buon risultato si potrà meglio conseguire con la disposizione di legge tale quale è stata proposta, per la quale i Consigli provinciali

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1877

debbono necessariamente essere uditi, di quello che facendo partire i regolamenti dai Consigli provinciali.

Adottandosi quest'ultimo sistema, o signori, noi ci porremmo nella seguente alternativa: o dovremmo implicitamente riconoscere nel Governo la facoltà, pur troppo largamente esercitata altra volta, di alterare profondamente i regolamenti proposti dai Consigli provinciali, di guisa che essi hanno veduti pubblicati dei regolamenti come propri, mentre invece erano opera del Governo, come accadde quando i Consigli provinciali formarono i regolamenti per la piscicoltura; oppure bisognerebbe rispettare il principio costituzionale, che il Governo, quando un'altra autorità sia incaricata della formazione del regolamento, possa soltanto suggerire delle modificazioni che potrebbero o no essere accettate.

In questo secondo caso poi bisognerebbe adattarsi ad accogliere dei regolamenti che farebbero a pugni fra loro; e siccome vi sono i contatti tra provincia e provincia, ed i pescatori potranno benissimo esercitare la loro industria in due o più provincie finitime, le quali sarebbero rette da diversi regolamenti, questa diversità che potrebbe anche essere profonda, sarebbe tale, come la Camera facilmente comprenderà, da lasciar luogo a gravissimi inconvenienti.

Perciò io conchiudo che, secondo me, non si può prescrivere di più, quanto al tempo nel quale i regolamenti dovranno essere fatti, di quello che è prescritto nel progetto di legge; ed in quanto alle autorità che devono formare questi regolamenti, credo che convenga attenerci alle disposizioni del progetto medesimo.

PRESIDENTE. L'onorevole Buonomo ha facoltà di parlare.

BUONOMO. Quando la Camera avrà approvata questa legge, avrà solamente enunciato delle massime solenni, fondamentali e necessarie, ma tutta l'importanza verrà dopo, quando i regolamenti dovranno determinare tutte le pratiche, tutto l'esercizio della pesca. Ai regolamenti adunque è affidata la grande importanza di questa legge, e l'onorevole ministro ha ciò tanto compreso, che in questo secondo articolo, nuovamente redatto, accenna alla formazione dei regolamenti e stabilisce una cosa molto rilevante.

Prima di fare il decreto regolamentario l'onorevole ministro vuole sentire i pareri di diverse grandi corporazioni.

Riguardo a questa proposta io debbo manifestare chiaramente il mio pensiero; ed è che tutte le corporazioni qui citate rappresentano piuttosto un lusso scritto in questa legge, anzichè una ve-

rità, quanto alla serietà e perizia vera, della conoscenza delle cose a cui i regolamenti si vorranno applicare.

Voglio intendere che tutto questo che apparisce di lusso, che apparisce grandioso per la formazione dei regolamenti, non mi soddisfa abbastanza per avere quei pareri illuminati di cui va in cerca molto lodevolmente l'onorevole ministro di agricoltura e commercio. Diffatti io leggo che deve dare il parere, prima del decreto dei regolamenti, il Consiglio provinciale, poi la Camera di commercio, poi il Consiglio di Stato, poi il Consiglio superiore dei lavori pubblici e, infine, il capitano del porto.

Ma sono queste veramente delle corporazioni che si debbano presupporre competentissime in questa materia?

Ecco il dubbio che mi nasce e che io sottopongo alla considerazione dell'onorevole ministro e della Camera.

Parlerò praticamente con un esempio: io non intendo per nulla offendere delle corporazioni di cui io stesso mi onoro di far parte: io metto per esempio pratico la provincia di Terra di Lavoro la quale ha le sue città ed i suoi paesi situati per una grandissima parte ad una certa distanza dal mare, che tocca solo per qualche punto, nel quale per questo ha uno sviluppo grandissimo la pesca. Interrogherete adunque il Consiglio provinciale di Terra di Lavoro. In esso potrete trovare persone per le quali la piscicoltura sia stata uno studio di predilezione; ma voi plausibilmente non potete pretendere che i consiglieri i quali vengono da paesi non marittimi, sieno conoscitori di questa materia. Il Consiglio provinciale di Terra di Lavoro è senza dubbio un corpo rispettabile, ma nel caso nostro può benissimo non essere competente. Nè vale il dire che i paesi di mare possono mandare un rappresentante. Infatti un individuo non può rappresentare l'intero Consiglio provinciale. In secondo luogo il consigliere che sarà scelto da un paese marittimo può essere affatto ignaro di piscicoltura. Ecco adunque una corporazione che non vi garantisce abbastanza in ordine ai lumi tecnici che si richiedono. Dirò altrettanto delle Camere di commercio. Non credo che una Camera di commercio debba necessariamente essere composta di uomini intelligenti di piscicoltura. In essa si troveranno uomini pratici nelle materie che formano oggetto di discussione nelle Camere di commercio, senza che per ciò conoscano la materia della quale ora ci occupiamo.

Non parlerò del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e molto meno del Consiglio di Stato. Questi Consigli potranno emettere autorevoli pareri sui regolamenti e sulle proposte di leggi che saranno

sottoposti al loro esame, ma non avranno la perizia che si richiede per la materia che forma oggi l'oggetto delle nostre discussioni.

Rimangono i capitani di porto, i quali hanno maggiore familiarità colle cose di mare. Ora, non farò affronto ai capitani di porto quando dirò che un egregio capitano di porto può anch'esso non essere molto esperto in questa materia.

Non mi soddisfa quindi abbastanza il modo col quale si vuole provvedere onde si facciano buoni regolamenti per la pesca. Non saprei proporre un metodo radicale a questo proposito.

Metto un piccolo emendamento, che mi pare possa in certo modo, per lo meno, dare fidanza ai maggiori interessati in questo esercizio. Se noi a fianco al capitano del porto, il quale naturalmente sta nei paesi di mare, mettessimo una piccola Commissione la quale fosse nominata dal potere governativo, e scelta fra i cittadini che il Governo potesse cercare fra i più esperti in queste materie, si avrebbe con questa una buona garanzia, e quindi diremmo di avere inteso il capitano del porto e la Commissione di cui esso è presidente, ed avremmo un altro sussidio dal vero elemento interessato che presumibilmente sarà scelto tra le persone più intelligenti. Ecco perchè io mi permetterei di aggiungere alle parole « dei capitani di porto » queste altre: « assistiti da una Commissione composta di altre quattro persone nominate dal prefetto della provincia tra i cittadini dei paesi più interessati all'esercizio della pesca. »

DE SAINT-BON. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ora tocca a parlare all'onorevole Cavalletto.

CAVALLETTO. Nella parte preliminare dell'articolo secondo io desidererei che fossero fatte due aggiunte. Dove è detto che si sentirà il parere dei Consigli provinciali e delle Camere di commercio, io vorrei che si aggiungesse « e degli uffici del genio civile. » E poi dove è detto « e previo il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici », io vorrei che si aggiungesse « e del Consiglio superiore della marina. »

Quanto al parere degli uffici del Genio civile, io credo che questo sia indispensabile per la incolumità del regime dei fiumi e delle altre acque dolci.

Quanto al parere del Consiglio superiore della marina, osservo che se è ammesso che si debba sentire il parere del Consiglio dei lavori pubblici per quanto riguarda la parte fluviale, io credo che sia necessario che si senta anche il Consiglio superiore della marina per le discipline sulla pesca marittima, e ciò per la unità dei concetti e per coordina-

mento delle disposizioni regolamentari da adottarsi in relazione ai diversi pareri dei capitani di porto.

Quanto poi all'iniziativa da darsi al Ministero della marina per proporre questi regolamenti, io credo che ciò sia necessario, in quanto che il Ministero della marina si preoccuperà principalmente, nello stabilire questi regolamenti, della parte industriale e tecnica della pesca e della piscicoltura, e nel formularli avrà riguardo alle condizioni speciali delle diverse località, sulle quali non possono mancargli esatte informazioni e precise notizie di autorità e Commissioni competenti. I regolamenti saranno così corrispondenti alle singole località; se di mare, relativi alla pesca e alla piscicoltura che si esercita nel mare e nelle acque salse; se di fiume, relativi ai mezzi con cui si fa la piscicoltura e la pesca nelle acque dolci. Quindi in questa parte io dissentirei dalla proposta dell'onorevole Bonomo, perchè la credo superflua, inquantochè sono certo che il ministro di agricoltura e commercio prenderà tutte le notizie che sono necessarie per fare opportuni regolamenti, da applicarsi nelle diverse provincie.

Ma, ripeto, io reputo indispensabile che si introducano nell'articolo le due aggiunte da me suindicate, cioè che si debba sentire il parere degli uffici del genio civile, e questo per l'incolumità del regime fluviale delle acque dolci, e che si debba sentire il parere del Consiglio superiore della marina, per l'unità di concetto che si deve seguire nel determinare i regolamenti relativi alla pesca nelle acque salse.

Io ritengo che queste due aggiunte potranno essere accettate dal ministro di agricoltura e commercio e dal suo collega della marina.

CARBONELLI, *relatore*. Ho domandato la parola per rispondere all'onorevole Griffini, il quale propone che, oltre la legge, ci fosse un regolamento generale, seguito da tanti regolamenti particolari quante sono le località differenti d'Italia dove si esercita la pesca.

Ora questo concetto, che sembra giusto a primo aspetto, ha dei gravi inconvenienti.

Un regolamento generale, come lo desidera l'onorevole Griffini, necessariamente si dovrebbe confondere colla legge attuale. Infatti, che cosa potrebbe dire di più un regolamento di questa natura al di là delle disposizioni comuni a tutte le località che sono soggette alla presente legge? Conseguentemente sarebbe una cosa veramente inutile.

Inoltre non credo che vi siano tante difficoltà per quanto se ne elevano a riguardo dei regolamenti che si devono compilare dal ministro di agricoltura e commercio, tanto più che coll'articolo 2

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1877

si prescrivono i rapporti che vi devono essere tra il ripetuto ministro, le autorità locali elettive ed il dicastero della marina.

Io raccomando una cosa al ministro, cioè di tenere presenti gli antichi regolamenti, perchè questi hanno fatto buonissima prova fra noi, ad alcuni datano da tempi remotissimi. Per esempio, la legge che per tanti anni ha regolata la pesca del Veneto e specialmente di Chioggia, che data fino dai primi tempi di quella repubblica: il *Libro Rosso* che da tanti anni dà norma alla pesca nel golfo di Taranto ed è tuttora in vigore e che fu ed è molto utile alla conservazione dei pesci in quei mari.

Ora, se il Ministero avrà presente gli antichi regolamenti, che hanno fatto buona prova e furono fino ad oggi utili, certamente non cadrà in errore.

Non so dunque vedere il motivo per cui il ministro non voglia che sia indicato chiaramente nell'articolo 2 di accettare la proposta di tenere presenti gli antichi regolamenti nella compilazione di quelli che sono prescritti dalla presente legge.

PIERANTONI. Signori, io non fo molta stima del limite che il ministro di agricoltura, industria e commercio si impone con l'articolo 2, nel quale è detto che sottometterà i regolamenti al parere preventivo dei Consigli provinciali, delle Camere di commercio, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dei capitani di porto e del Consiglio di Stato, perchè preveggo che, dietro la esecuzione di questa disposizione di legge al Ministero di agricoltura e commercio, arriveranno tali e tanti pareri discrepanti e tali e tante pretese che alla fine il ministro, intesi uomini competenti, farà il regolamento come crederà meglio e se ne appellerà alla responsabilità ministeriale, come sempre succede per tutti gli atti del potere esecutivo.

Ciò detto, vediamo che cosa d'importante e di utile vi possa essere negli emendamenti proposti dal mio onorevole amico personale e politico l'onorevole Buonomo, e dal venerando deputato Cavalletto.

Il primo respinge il parere dei Consigli provinciali come corpi incompetenti nella materia; l'altro propone che fossero ascoltati il Genio Civile, ed il Consiglio superiore della marina.

Rispondo al primo oratore, che certamente i Consigli provinciali delle contrade di terraferma, nelle quali non ci sono grandi corsi d'acqua, o che non sono bagnati dalle acque marine, non potranno avere nel loro seno uomini specialmente competenti.

Ciò non toglie pertanto che questi corpi amministrativi possano ricorrere al suffragio di uomini competenti, alle opinioni di scrittori e di uomini

pratici, per fare una specie d'inchiesta, e trasmettere al Governo voti e proposte utilissime. Rimane pertanto che i Consigli provinciali, che si adunano nei capoluoghi delle maggiori città marittime sapranno dar voti di grande autorità e competenza.

Però, volendo tenere in pregio le obiezioni dell'onorevole Buonomo, e consultare con preferenza le rappresentanze che localmente conoscono gli usi, le condizioni ed i bisogni della pesca, pare a me che si potrebbe applicare convenientemente in questa legge un principio ammesso anche nel progetto del Codice sanitario, il quale nella materia delle risaie, prescrive che si sentano i *Consigli Comunali*.

Anche in questa legge si potrebbe ordinare che preventivamente si domandi il parere dei *Consigli Comunali dei paesi marittimi*, dappoichè detti Consigli, proteggendo gl'interessi di popolazioni marittime che si dedicano alla pesca, sono più competenti dei Consigli provinciali. Così facendo noi applichiamo in certo modo il principio del disaccentramento, e riconosciamo la naturale competenza delle popolazioni, che vivono sulle sponde del mare.

Quanto poi alle proposte dell'onorevole Cavalletto, che vorrebbe far consultare il Genio Civile e il Consiglio superiore di marina, debbo dichiarare che non sono nel sistema delle sue idee. Una volta che la legge prescrive il parere del Consiglio dei lavori pubblici, non so comprendere la ragione, per cui si vogliano moltiplicare i pareri di corpi ed impiegati amministrativi dipendenti dallo stesso dicastero.

L'onorevole De Saint-Bon ben diceva ieri che si può riconoscere la competenza del genio civile a dare parere sopra i porti, ma per la pesca nel mare o nelle acque dolci non credo che gli ingegneri siano molto competenti.

Ora dirò della proposta di consultare i capitani dei porti e il Consiglio Superiore della marina. Contro la utilità della ingerenza della marina militare nella legislazione della pesca esiste una circostanza storica che intendo ricordare alla Camera.

Quando in Francia nel 1839 si doveva fare il regolamento per la pesca nei mari della Manica e del Nord, il ministro della marina, che era allora il vice-ammiraglio De Rosemel, esercitò questa speciale competenza.

Il regolamento fu fatto, ma riuscì tanto rovinoso per la pescagione in quei mari e per le popolazioni dedite a quella industria, e furono tanti e tali i reclami della stampa, delle popolazioni marittime e dell'Assemblea legislativa, che proprio per i danni cagionati da quel regolamento, fu deciso nella Francia (tanto facile ad accordare un predominio particolare all'elemento militare), di passare

sotto la direzione del Ministero di agricoltura e commercio l'industria della pesca, che sino a quell'anno era rimasta in balia dell'amministrazione marittima.

Ma i capitani di porto, o signori, che garanzia danno di conoscere le materie della pesca?

Ricordo di avere studiato una volta i regolamenti degli esami ordinati per gli istituti militari marittimi. Vi trovai che i militari debbono studiare la storia naturale, ma non che debbano occuparsi specialmente della pesca. Se vi fosse realmente questo obbligo, raccomanderei al Parlamento di toglierlo, per evitare che i soldati di mare possano per amore della pesca accostarsi nella navigazione di troppo agli scogli. (*ilarità*)

I militari guardino le stelle, studino bene i punti osservati ed i punti rilevati, guardino il nemico, esplorino il mare, facciano gli scandagli per una sicura navigazione, ma trascurino la pesca, che quando non può essere una industria, è tutto al più un divertimento contrario alla disciplina militare.

I capitani di porto poi, oltre di attendere alla polizia, alla sorveglianza dei battelli pescarecci e del porto ed a tante altre incombenze amministrative, hanno anche il dovere di affermare le contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sopra la pesca, hanno un ufficio fiscale e di repressione, perchè condannano nella materia contravvenzionale. Non è detto però che un buon capitano di porto debba essere un abile pescatore. Il capitano del porto potrà conoscere il prodotto della pesca e i modi di pescare; ma dimora nel porto per sorvegliare i pescatori e non pesca, nè fa professione di piscicoltura.

E il Consiglio Superiore di marina? Il modo onde esso è composto toglie ogni pregio al suo parere. Si compone di tre ammiragli, di due ingegneri navali, e di un impiegato amministrativo. La sua dipendenza gerarchica lo fa ossequiente alle proposte ministeriali. Chi può dunque credere all'alto valore del suo parere?

Io non intesi mai dire che per essere buono ammiraglio si debba essere piscicoltore, o uomo valente nella pesca. Gli ammiragli possono vantare grandi titoli di benemerenza verso la patria, saranno dotti e valorosi militari, ma non credo che avranno avuto tempo di dedicarsi alla pesca, se avranno saputo attendere seriamente ai loro doveri.

Gli ingegneri navali poi avranno costruito delle grandi navi, studiato le grandi trasformazioni della tattica militare ed il materiale necessario alla guerra marittima contemporanea, avranno dato il nome a navigli colossali (e Dio faccia che queste navi siano veramente utili), ma avranno fatto tutto ciò senza però la necessità di essere valenti pesca-

tori. Dunque gli ingegneri navali sono incompetenti anch'essi.

Nulla dico degli impiegati di amministrazione, che non hanno il dovere di navigare. Quindi mi pare che nessuna competenza speciale si scorga nel Consiglio Superiore di marina. Perciò io sarei disposto ad abolire la disposizione legislativa che prescrive tanti voti consultivi, meno quello del Consiglio di Stato, pel principio organico che vuole che tutti i regolamenti siano approvati dal Consiglio di Stato, meno inoltre il voto del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, perchè entrambi questi corpi potranno impedire che il regolamento contenga disposizioni contrarie alle leggi nazionali, alla legge medesima che voteremo, ed alla legge speciale sopra le opere pubbliche, specialmente nella parte relativa alle acque pubbliche. Vorrei peraltro il solo voto dei Consigli comunali dei paesi marittimi, perchè questi voti esprimerebbero gli usi vigenti, i bisogni, le condizioni locali della pesca, del suo commercio e dei pescatori.

Se questo emendamento è accettato dal Ministero e dalla Commissione, ne sarò lieto; altrimenti rimanendo nel mio scetticismo per pareri consultivi, quando servono a vincolare l'azione ministeriale, non invocherò neppure il voto della Camera sopra la mia proposta, la quale del certo non passerebbe senza il suffragio del ministro e della Giunta legislativa.

DE SAINT-BON. Io devo in primo luogo ringraziare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio di avere nelle modificazioni fatte alla proposta primitiva incluso l'incidente che i capitani di porto debbano essere consultati in occasione della formazione delle disposizioni regolamentari relative alla pesca. Ed ho luogo tanto più di essergliene grato, inquantochè alle osservazioni da me fatte ieri, circa alla necessità che l'elemento tecnico del mare entrasse pure per qualche cosa in argomento di pesca, erano sorte opposizioni da molte parti della Camera, e lo stesso suo collega della marina sembrava approvare perfettamente che tutta l'intera classe dei pescatori fosse abbandonata senza tutela al suo collega di agricoltura e commercio. Gliene sarei stato poi tanto più grato se questo fatto avesse avuto luogo dopo l'odierno discorso dell'onorevole Pierantoni, il quale si è adoperato a dimostrare, che lo appartenere o no alla marina militare, non ha nessuna influenza relativamente all'intendersi o non intendersi di pesca. Egli, naturalmente, esagerando la questione, spingendola agli estremi, ha fatto vedere che in parte poteva aver ragione, ed in parte l'ha.

Io sono stato sempre lontanissimo dal volere am-

mettere e proclamare che un ufficiale di marina, un ammiraglio o un capitano di porto, unicamente perchè ufficiale di marina o ammiraglio o capitano di porto, possa intendersi di pesca molto più di un altro. Devo però fare osservare che la pesca si esercita in mare e che la prima condizione è quella di navigare.

Il primo elemento per poter giungere alla cognizione della pesca e delle cose alla pesca relative, è quello di navigare, è quello di sapere stare sul mare, di sapervi muovere.

Ora tutti quelli che non hanno queste qualità sono necessariamente esclusi da potersi intendere di cose relative alla pesca. Ciò non vuol dire che qualunque uomo di mare sia un pescatore; tutt'altro; ma vi è una forte presunzione che l'uomo che a bordo si è trovato a contatto con marinai pescatori, ha avuto occasione di parlare loro molte e molte volte, il quale si è trovato anche a fare su barche peschereccio delle piccole traversate, debba intendersi di pesca, se non completamente, almeno assai più di quello che non ha nessuna cognizione di questo genere.

Io frattanto ringrazio l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio di avere introdotto questi capitani di porto.

Ritengo anch'io che non sempre quei capitani di porto avranno personalmente la competenza sufficiente per dare un giudizio retto ed opportuno in proposito, ma essi potranno circondarsi di pescatori, potranno circondarsi di padroni di barche peschereccio, e consultarli, ed avendo già una qualche cognizione della cosa, almeno nella parte che si riferisce alla navigazione, potranno dare un giudizio più retto e più spassionato di tanti altri Consigli o persone.

Una cosa che mi ha sorpreso a proposito di questa legge e di questo articolo, è stata l'aver sentito da parecchi oratori chiamare questa legge una legge di libertà.

È cosa veramente singolare il sentire chiamare legge di libertà una legge, la quale ha unicamente per scopo di vincolare completamente tutta una classe di individui senza difesa.

Si tratta di un centinaio di migliaia di famiglie, le quali vivono sul mare esercitando un mestiere, che hanno ricevuto tradizionalmente dai loro padri. Noi diamo questi uomini, legati mani e piedi, al ministro di agricoltura e commercio, e gli diciamo: quella gente è fuori la legge, ve la consegniamo, ne farete tutto quello che vorrete; vi diamo facoltà di fare e disfare i regolamenti a vostra volontà, farete tutto quello che vorrete.

E credete che sia cosa da poco? È cosa grave.

Vediamo ora quali siano le ragioni per le quali

ci induciamo a questo passo. Studierò in seguito quale sia l'estensione di questo passo.

Noi diciamo che è necessario, nell'interesse generale del pubblico, che le specie dei pesci vadano aumentando e prosperando; ma è pur necessario da un'altra parte che i nostri pescatori vivano, che le loro famiglie vivano, e forse questo è più necessario di quello che lo sia la vita di tutte le colonie immaginabili dei pesci.

Evidentemente nè la preoccupazione assoluta dell'accrescimento dei pesci, nè la preoccupazione assoluta della vita delle famiglie dei pescatori, può dare la soluzione opportuna del problema. Questa dev'essere compresa tra due limiti, che sarebbero la conseguenza delle due considerazioni primordiali che io ho indicato. Ma quivi sarebbe il caso di una disquisizione filosofica e legislativa interessantissima, lunghissima, e superiore alla mia competenza. Si dovrebbe sapere fino a che punto abbiamo diritto di costringere la libertà dei pescatori, e di disputare loro l'alimento delle loro famiglie per una veduta teorica qual è quella di voler perpetuare alcune specie di pesci, o tutte le specie di pesci. Noi, tuttavia, di questo non teniamo alcun conto; noi diciamo: dobbiamo popolare i mari, dobbiamo aiutare i pesci a prosperare, e per questa ragione tutte queste centinaia di migliaia di pescatori li abbandoniamo a discrezione del ministro di agricoltura e commercio, senza neanche essere assicurati che le disposizioni che egli darà saranno buone; li abbandoniamo in mano dei Consigli incompetenti, come osservò benissimo l'onorevole Buonomo.

Ora, o signori, io vi prego di osservare che non vi è nessuna esagerazione in quello che dico, che si tratta assolutamente della vita delle famiglie dei pescatori.

Nella condizione attuale della pesca sulle coste d'Italia, noi vediamo che quasi in ogni luogo, da lungo tempo, è invalso l'uso di adoperare quelle reti a maglie strettissime, che pescano sul fondo, e che distruggono le uova dei pesci, e distruggono tutti i piccoli pesci appena nati.

Da questo che cosa nacque? nacque che il pesce gradatamente diminuì; ed ha diminuito in alcuni luoghi, anzi in molti, in tali proporzioni, che i pescatori non possono più ritrovare il sostentamento alle loro famiglie, se non adoperando quei mezzi.

Ora, voi, nello scopo della conservazione dei pesci, dite al ministro di agricoltura e commercio: fate quei regolamenti che sono necessari. Il ministro di agricoltura e commercio dirà: quelle reti che vanno spazzando il fondo, le quali sono caricate di pesi, le quali hanno una maglia strettissima, le quali sono di un'ampiezza determinata, sono la ro-

vina del pesce e delle uova, e noi dobbiamo proibirle; tutti i marinai sono d'accordo su questo fatto, che tali reti sono la rovina del pesce, quindi le dobbiamo proibire; le proibiamo. Quale è il risultato immediato? Pesce non se ne troverà più.

Le condizioni dei nostri mari sono ridotte a tale che, quando avrete proibite quelle reti, siccome non vi sono più pesci, tutte quelle famiglie di pescatori moriranno di fame. E chiamate questa una legge di libertà! Una legge che abbandonerà la sorte di 100 mila famiglie in mano di un ministro. Quel ministro certamente è intelligente, certamente ha tutta la buona volontà di fare il bene di tutti, ma deve ciò bastarci? Le famiglie di pescatori domandano al Parlamento di essere trattate come gli altri cittadini e hanno ragione; domandano che si discutano i principii, che si esamini quello che è necessario, quello che il bene pubblico assolutamente richiede, e sapranno rassegnarsi a sacrifici se occorre; ma non abbiamo il diritto di abbandonarle all'arbitrio dei ministri perchè ne facciano quello che crederanno conveniente, sentito il parere consultivo del Consiglio dei lavori pubblici, e di altri Consigli che nella pesca non hanno nulla che vedere.

Non ho altro a dire.

GRIFFINI LUIGI. Io ho chiesto di parlare quando l'onorevole Carbonelli ha detto che non avrebbe trovato conveniente che si formassero dei regolamenti generali e dei regolamenti speciali. Ma io faccio osservare all'onorevole Carbonelli, che la molteplicità dei regolamenti per la pesca, è una cosa ammessa esplicitamente dal progetto di legge, al quale ha accordato il proprio assenso la Commissione; perchè questi regolamenti molteplici, sono contemplati tanto nel progetto ministeriale, quanto in quello della Commissione medesima.

D'altronde prego l'onorevole Carbonelli a considerare che sarebbe una vera disgrazia qualora vi fosse un unico regolamento generale, applicabile a tutta Italia in materia di pesca. È una fortuna, onorevole Carbonelli, che si ammetta il principio della molteplicità dei regolamenti! Crede egli che alla laguna di Venezia ed al golfo di Taranto possa convenientemente applicarsi lo stesso regolamento?

CARBONELLI, relatore. Ma no, questo è...

PRESIDENTE. Lasci parlare, non interrompa.

GRIFFINI LUIGI. L'onorevole Carbonelli ha disapprovato l'idea da me espressa, che vi dovessero essere regolamenti generali e regolamenti speciali; ed io dico prima di tutto che questa idea dimana evidentemente dal progetto ministeriale. In secondo luogo trattasi di una necessità; ed io ripeto di credere che sarebbe una sventura qualora vi fosse un unico regolamento.

D'altronde esistono anche materie eterogenee da disciplinare. C'è la pesca di mare e la pesca d'acqua dolce; c'è la pesca del pesce e quella che si chiama pesca del corallo, con una espressione forse non troppo esatta, e questa va certamente disciplinata con un regolamento speciale, quando non si vogliono legare fra di loro, in un solo testo, delle materie completamente eterogenee.

L'onorevole Pierantoni mi pare abbia detto che sarebbe conveniente, prima di fare i regolamenti, di sentire anche i Consigli comunali; e per confortare questa sua proposta, mi pare abbia soggiunto che una disposizione consimile è contenuta nella legge della risicoltura.

Prego l'onorevole mio amico Pierantoni a volersi richiamare alla memoria, che per la legge della risicoltura...

(Interruzione fatta dall'onorevole Pierantoni.)

PRESIDENTE. Onorevole Pierantoni, abbia la bontà di fare silenzio.

GRIFFINI LUIGI. Mi fa osservare ora l'onorevole Pierantoni che l'avvertita disposizione sarebbe contenuta non già nella legge sulla risicoltura vigente in oggi, ma nel progetto del Codice sanitario. Allora è un'altra questione; resterà però a vedere se sia conveniente di sentire, oltre dei Consigli provinciali, i quali hanno una competenza assoluta su tutto ciò che riguarda la ricchezza e la produzione della provincia, anche i molteplici Consigli comunali, ritardando immensamente la definizione delle cose, e sentendo anche tanti comunelli rurali, dai quali certamente non si potrebbero avere grandi lumi.

Invece le più attendibili notizie, non solo sopra molti altri argomenti, ma anche in quello della pesca, si possono avere dai Consigli provinciali. E qui, mi perdoni l'onorevole De Saint-Bon, ma egli quest'oggi ha voluto tornare a ribadire il chiodo della incompetenza assoluta di tutte le altre autorità, di tutti gli altri corpi per ciò che riguarda la pesca, fuori degli ufficiali e del Ministero di marina. Mi perdoni, dico, ma esso che ieri con molto calore ha espresso quest'idea, dopo le risposte trionfali che gli sono state date, mi pare che quest'oggi avrebbe dovuto, se non ricredersi, almeno conservare un dignitoso silenzio. Ma, onorevole De Saint-Bon, quando si nega al ministro di agricoltura e commercio la competenza per giudicare e conoscere relativamente alla pesca, gli si nega la competenza di giudicare e conoscere relativamente ad un'industria del paese. Ciò vale quanto dire, si nega al ministro del fomento, come lo chiamano gli Spagnuoli, l'attitudine di eseguire il suo compito, di dare incoraggiamento a tutte le industrie.

Il negargli le cognizioni relative all'industria della

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1877

pesca equivale a negargli la competenza per l'industria agraria e per tutte le industrie manifatturiere. Sarebbe tanto come negare al ministro della marina la competenza per giudicare delle torpedini e delle navi corazzate, di quelle torpedini e di quelle navi, di cui ha parlato tanto eloquentemente e tanto saggiamente l'onorevole De Saint-Bon quando era ministro, mostrando quindi di averne piena cognizione, e riscuotendo gli applausi della Camera. E quello che si dice relativamente al ministro, si può dire egualmente per ciò che riguarda i Consigli provinciali e le Camere di commercio. Di vero i Consigli provinciali sono costituiti dagli uomini più intelligenti della provincia, dai primi proprietari, dai primi industriali, da quelli che conoscono tutte le varie località e tutti i bisogni della provincia, da quelli che s'occupano in modo speciale delle sue produzioni. Ora, mentre a questi uomini si riconosce piena competenza in mille altri argomenti, perchè si vorranno essi dichiarare incompetenti per ciò che riguarda la pesca, anche quando tale industria sia nella loro provincia esercitata?

Lo stesso dirò delle Camere di commercio, alle quali ognuno riconosce le cognizioni relative al commercio ed alle industrie della provincia.

Credo pertanto che molte delle obiezioni che sono state elevate non debbano essere accolte dalla Camera, e reputo che questo articolo, tale e quale venne proposto, possa essere approvato. Se di troppo si restringesse, potrebbero davvero i pescatori essere abbandonati alla discrezione del Ministero, come faceva osservare l'onorevole De Saint-Bon, e perciò conviene lasciare che sui regolamenti interloquiscano tutte le autorità che sono specificate nell'articolo medesimo. Se invece si volessero chiamare ad interloquire in proposito altre autorità, come desidererebbe l'onorevole Cavalletto, si andrebbe talmente per le lunghe, si complicherebbero talmente le cose, da non potersi colla sollecitudine desiderabile vedere applicata la legge, e, quello che è peggio, si andrebbe incontro a confusioni ed a conflitti gravidi di seri pericoli.

CAVALLETTO. Sulle cose dette dall'onorevole Pierantoni mi permetterò poche osservazioni.

La convenienza che sia sentito il parere dei capitani di porto fu dimostrata dall'onorevole De Saint-Bon. Ora, quando si senta il parere dei capitani di porto, credo che ne venga di conseguenza che, per unità di concetto e coordinamento di idee e di disposizioni, debba essere sentito anche il Consiglio superiore di marina.

Quanto al parere degli uffici del genio civile, lo credo assolutamente indispensabile. La laguna di Venezia, ad esempio, dove si esercita anche la pes-

ca, è sottoposta a discipline determinate da un antico regolamento, il quale stabilisce i modi con cui la pesca deve praticare nei riguardi della incolumità del regime idraulico lagunare, e l'osservanza di questo regolamento è deferita alla sorveglianza dell'ufficio del genio civile di Venezia.

È certo che, se si vorrà fare un regolamento per quelle lagune, relativo alla pesca, sarà pur necessario sentire il parere dell'ufficio del genio civile di Venezia.

Così per esercitare la pesca nelle acque dolci, cioè nei fiumi, canali e laghi, si debbono fare dei lavori negli alvei dei fiumi e canali, e applicare o stabilire in essi alvei ordigni, attrezzi ed altro, i quali qualche volta possono essere nocivi al regime idraulico di quei corsi d'acqua: in alcuni corsi di acqua si possono permettere dati lavori ed ordigni; in altri no. Quelli che sono competenti a dare un giudizio su queste cose sono gli uffici locali del genio civile. Ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici non potrebbe emettere un parere veramente competente, senza sentire gli uffici tecnici che hanno la speciale cognizione delle condizioni locali.

Ecco perchè io reputo indispensabile che debbano essere fatte le aggiunte da me proposte, cioè che si debba sentire il Consiglio superiore della marina, ed avere il parere degli uffici del genio civile delle diverse provincie in cui si eserciterà la pesca.

Spero che queste due aggiunte, che io credo giustificate, saranno accettate dai ministri della marina e dell'agricoltura e commercio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Morrone.

Voci. Ai voti! ai voti!

MORRONE. La Camera mi permetta poche osservazioni.

Io ho domandato la parola per dichiarare che, a mio modo di vedere, la formola adottata nell'articolo 2 di nuova redazione sia quella che possa giungere ad un'adeguata soluzione del grave problema che, per la natura stessa delle cose, presenta una legge sulla pesca.

Egli è certo, signori, che non era possibile formare una legge la quale, riguardando la pesca, avesse potuto corrispondere a tutti i bisogni, e della scienza, e della pratica, e dell'industria, e del commercio, e particolarmente delle popolazioni nei singoli punti del territorio nazionale.

Dico particolarmente i bisogni delle popolazioni, avvegnachè il popolo si marita al suolo, svolge la sua vita sociale non solo nel suo clima storico, ma anzitutto nel suo clima fisico.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1877

I precedenti dell'attuale progetto di legge, tutti quanti, accennano a questo postulato. E per vero: quando negli uffici della Camera venne in discussione il progetto di legge Finali, si presentarono cinque grossi e preziosissimi volumi d'inchiesta, dai quali si doveva trarre la conseguenza, non essere possibile determinare in una legge generale tutte le condizioni riguardanti la pesca.

Come dunque doveva e poteva studiarsi il grave problema? Si presentava spontaneo il concetto di non potersi altrimenti trattare la difficile materia, che per via di regolamenti. Ma sorgeva il grave dubbio di abbandonare al potere esecutivo quello che era dovere e diritto del Parlamento.

Ora nella Giunta parlamentare, della quale io aveva l'onore di far parte, e nella splendida relazione del nostro collega Alvisi, si considerò che altro partito non c'era, tranne quello di determinare nella legge i criteri direttivi, pei quali il potere esecutivo, sotto la legge della sua responsabilità, avesse potuto arrivare, per quanto possibile, a mantenere nella attuazione della legge quei principii che ne informassero lo spirito.

Quindi la Giunta d'allora si limitò a studiare quali dovevano essere i criteri da determinarsi colla legge, ed io trovo, o signori, e lo dico schiettamente, che la formola che mi presenta questo articolo 2 è l'unica la quale può risolvere la questione. Quando si parla di Consigli provinciali, di Camere di commercio, di capitani di porto, io trovo che sono indicate quelle corporazioni, quegli enti, dai quali si possono attingere nozioni specifiche, sia per quanto riguarda l'indole dei luoghi, o le condizioni dell'industria e del commercio, sia per quanto fosse a richiedersi alla scienza, per dedurne pratiche applicazioni.

Niuno di voi, o signori, ignora che nei Congressi scientifici si è fatta grave discussione per vedere se avesse dovuto circoscriversi l'esercizio della pesca, e tutti unanimemente hanno risposto che non era possibile lasciare in balia di chiunque il modo della pescagione.

Ora io, senza mancare a quei riguardi che sono dovuti all'opinione degli onorevoli oratori che hanno preso la parola, dirò che con questa legge lungi dal restringere la libertà di tutti o di una classe di cittadini, la si tutela invece nel modo il più razionale, e corrispondente ai fini del civile consorzio. In altri termini, non si uccide, ma si disciplina la libertà, nello interesse di tutti.

E valga il vero. Un metodo di pescare, che venisse a distruggere la riproduzione in quei luoghi, dove un sistema che ne regolasse l'esercizio potrebbe dare prodotti cospicui pel commercio, non sarebbe

un fatto anti-economico, e lesivo agli interessi, fossero pure locali, d'una data contrada? E la idea di non privare una data classe di cittadini di fugaci vantaggi di una industria in piccole dosi, disseccando le sorgenti di una ricchezza non effimera, sarebbe, più che un errore, un fallo gravissimo.

Quando il regolamento o la legge dicesse: se volete pescare, non pescherete in questo o in quell'altro modo, non significa togliere la libertà, significa anzi regolare e garantire l'esercizio di un diritto.

Ora io dico perchè la legge dovrà tacere intorno ad un oggetto che può riguardare il benessere delle popolazioni?

E qui debbo dichiarare che, non essendo io stato presente nella Camera quando si è fatta la discussione generale, involontariamente potrei entrare in un campo già mietuto. Quindi mi limito a dire che accetterò tutte quelle modificazioni le quali si potranno proporre all'articolo 2, ma ritengo, lo ripeterò, che l'unica formola che possa adottarsi è quella espressa da quest'articolo con quelle modificazioni che serviranno sempre più a dimostrare la necessità di questo provvedimento.

Queste poche osservazioni io sottometto all'alto giudizio della Camera, non come una momentanea ispirazione, ma come il risultato di uno studio sui precedenti del progetto; e questo io dico sull'autorità incontestabile di quei cinque volumi. Essi contengono e statuti, e consuetudini, e usi, in svariate maniere, che il Ministero consulterà, giovandosi inoltre del parere di coloro, che siano al caso di spiegarne la opportunità.

Nulla dirò della pesca del corallo. Essa va considerata in altro ordine d'idee, che non starò ad esporre.

Io spero che l'onorevole ministro farà tesoro di questi precedenti. Dopo ciò chiedo scusa alla Camera se le ho tolto un pò di tempo.

Voci. Ai voti! ai voti!

D'AMICO. Ho domandato la parola quando l'onorevole Saint-Bon accusava questa legge come liberticida e quando diceva che noi con questa legge andiamo a mettere tutta la classe dei pescatori in balia del ministro d'agricoltura e commercio.

Credo che noi abbiamo il dovere di non esagerare, poichè le nostre parole hanno un grandissimo e solenne eco nel paese.

Il pubblico non scende mai ai particolari delle nostre discussioni, ma si ferma su certi concetti, su certe opinioni speciali, soprattutto quando vengono emesse da persona autorevole, come è autorevole l'onorevole Saint-Bon.

Volevo dire quello che con più autorità di me ha detto l'onorevole Morrone, che, cioè, la legge mi

sembra invece una legge di libertà, dappoichè la libertà vera consiste appunto nel circoscrivere l'azione individuale nei limiti necessari a non pregiudicare la libertà collettiva. Voleva poi dire alla Camera che mi preoccupo anch'io di tutti questi regolamenti, da formarsi coi pareri e le opinioni di tanti Consigli e di tante individualità come si stabilisce nel primo comma di questo articolo. Noi veniamo ad imporre al ministro d'agricoltura, industria e commercio un lavoro punto pratico. Io vorrei ridurre la questione nei suoi termini; vorrei fare osservare alla Camera che in sostanza questi regolamenti sulla pesca che tanto ci preoccupano si ridurrebbero a pochi articoli d'interesse locale, perchè quanto riguarda l'insieme dell'industria della pesca pare a me che i regolamenti avranno poco da aggiungere alle massime stabilite da questa legge.

Prego quindi la Camera di non permettere che si esageri; i regolamenti della pesca debbono essere l'espressione di secolari consuetudini, che raccomandando al ministro del commercio di rispettare.

Per ottenere lo scopo con profitto trovasi, in alcune attuali disposizioni, sia nostrali che estere, il sistema che abbiamo pur visto proposto alla Camera in precedenti progetti di legge, quello, cioè, di Commissioni speciali per compartimento marittimo di *probi viri* o pescatori anziani. Questo sistema è stato abbandonato nel progetto attuale, e non intendo di riproporlo; ma, ripeto, voglio richiamare l'attenzione della Camera sul fatto che i regolamenti che ci preoccupano debbono avere carattere affatto locale.

Mi permetto quindi sottoporre alla Camera un emendamento a questo primo comma dell'articolo 2. Io semplificherei la sua redazione nel seguente modo:

« I regolamenti speciali per la esecuzione di questa legge e le successive loro modificazioni saranno approvate per decreto reale sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, d'accordo, per la pesca marittima, col ministro della marina, tenuto conto delle consuetudini locali e udito il parere del Consiglio di Stato. »

Metto il Consiglio di Stato unicamente per quella uniformità e per quell'attributo generale che esso ha di coordinare tutti i pubblici regolamenti.

Io credo che quando affidiamo la redazione di questi regolamenti speciali al ministro di agricoltura e commercio, e che, per quanto riguarda la pesca marittima, prescriviamo che debba sentirsi il ministro della marina, non per il tecnicismo della industria, ma per quella tutela regolare che esso deve avere sulla classe dei pescatori, ed esprimiamo

poi il concetto che si debbano tener presenti le consuetudini locali, possiamo procedere tranquillamente, e con la sicurezza che non avremo regolamenti di pesca i quali inceppino la libertà, o rovinino i nostri pescatori, ma che invece regoleremo questo servizio in modo che la nostra industria possa esserne avvantaggiata; i ministri responsabili sceglieranno essi le persone interessate e competenti da consultare con profitto.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Fra tutti gli emendamenti all'articolo 2, quello che di più si allontana dalla proposta ministeriale, accettata dalla Commissione e dall'onorevole Cancellieri, principale autore degli emendamenti che sono stati rifiutati nella nuova redazione dell'articolo 2, quello dico, che più di tutti se ne allontana, è di colui che pareva avesse voluto contraddire ai propositi dell'onorevole Saint-Bon, e dell'onorevole D'Amico.

L'onorevole D'Amico, sotto le paryenze del concetto più semplice, introduce la discordia, senza volerlo.

Sin qui si era detto che bisognava bene definire le parti, determinare chi abbia ad avere il diritto, chi abbia ad assumere la responsabilità nella definitiva compilazione dei regolamenti sulla pesca.

Si era detto: fate che l'opera di chi deve assumere la responsabilità del Ministero, cioè, di agricoltura e commercio, presenti tutte quelle garanzie, che, come bene osservava l'onorevole Varè, valessero a far tenere nel debito conto gli interessi, i regolamenti, le abitudini locali. E su ciò l'attuale e i precedenti Ministeri, e la Camera, colla votazione dello scorso marzo, mostrarono come si dovesse muovere nella compilazione dei regolamenti dalle rappresentanze locali, sebbene sin qui si fosse omessa qualunque rappresentanza di carattere tecnico.

In principio però della discussione che ebbe luogo ieri, e prima ancora che avesse parlato l'onorevole De Saint-Bon, fu dichiarato dal ministro di agricoltura e commercio, il quale su ciò, come in tutto, era d'accordo col suo onorevole collega della marina, fu dichiarato, dico, che si sarebbe, pel lavoro dei regolamenti, tratto profitto della competenza tecnica del Ministero della marina; e tale impegno, che ieri contraevasi oralmente, stamattina è stato attuato, mediante una formale mia proposta. E sono lieto che l'introduzione dell'elemento tecnico della marina tra i fattori dei regolamenti mi abbia guadagnato i gentili ringraziamenti dell'onorevole De Saint-Bon.

Se ne viene però l'onorevole D'Amico, e dice: l'onorevole ministro d'agricoltura, d'accordo con quello della marina, formuli e pubblici il regolamento.

In massima, niente di meglio che due Ministeri collaborino allo stesso intento; gli atti dei vari rami di amministrazione vogliono essere sempre in armonia fra loro: ma nella materia della pesca, non volete che ci sia un Ministero direttamente e veramente responsabile? Se ciò volete, vi pare più conducente alla bontà dell'azione governativa e alla realtà della responsabilità, il chiamarne due a determinare l'ordinamento e l'andamento di un dato ramo di pubblico servizio?

Ma si pretende con molta opportunità, che sopra due materie, affini sì, ma di certo non identiche, sia assoluto, e su tutti i particolari, l'accordo fra due distinte amministrazioni?

Per troppo attendere alle armonie, si diminuisce la responsabilità dell'una e dell'altra amministrazione, e le si costringono a transazioni dalle quali lo stesso onorevole D'Amico vuol rifuggire.

Dunque io ritengo che la Camera su questo debba avere un'opinione netta.

Ci ha da essere un'amministrazione la quale deve avere la potestà di far preparare, compilare, proporre e pubblicare i regolamenti, e deve rispondere di tutto il loro contenuto come principio, di tutto il loro merito come fatto. Hanno pensato tutti i ministri precedenti, dal decreto della formazione del Ministero d'agricoltura e commercio, dall'onorevole Pepoli, che fece la prima proposta di legge sulla pesca, all'onorevole Finali di cui la proposta venne votata dalla Camera, hanno pensato di affidare questo compito all'amministrazione dell'agricoltura e commercio.

Però l'attuale amministrazione, lungi le mille miglia dal contestare le ragioni di libertà e di proprietà degli industriali, lontana dal concetto di surrogare il suo arbitrio agli interessi ed alle opinioni ben rappresentate dal paese, ha voluto nella legge in discussione rispettare tutte le guarentigie stabilite nei precedenti progetti, nel fine d'impegnare il ministro d'agricoltura alla maggiore considerazione degli interessi locali e alla rigorosa applicazione della legge; l'attuale amministrazione anzi ha rispettate quelle guarentigie, e le ha accresciute.

La via tenuta è di lasciare al Ministero d'agricoltura e commercio l'indispensabile libertà perchè possa assumere tutta quanta la responsabilità.

Messa la questione in tali termini, per ciò stesso io sono costretto a dire che non posso accettare, nella sua forma, e nella sua essenza, la pur semplice proposta dell'onorevole D'Amico.

Veniamo alle altre proposte.

C'è l'onorevole Buonomo il quale accenna ad un concetto ragionevolissimo. Ma io gli fo riflettere che, appunto perchè è ragionevolissimo, non mi

pare che valga la pena di applicarlo per modo da aggiungere un vincolo per l'amministrazione. Vi ha infatti, sì o no, il Consiglio provinciale, che amministrativamente rappresenta gli interessi di tutta la provincia, e rappresenta perciò gli interessi dei comuni, pei quali era giustamente tenero l'onorevole Pierantoni? Ebbene quel Consiglio, pur non avendo la competenza tecnica, farà quello che fanno i corpi superiori dello Stato in tutte le questioni tecniche, vale a dire istituirà anche fuori del suo seno delle Commissioni di persone tecniche; terrà conto dei reclami degli interessati; attingerà tutte le notizie utili o necessarie per emettere un avviso, per fare una proposta che sia concludente al fine.

Vi sono poi le Camere di commercio. Non hanno nemmeno esse in generale la competenza per la pesca. Ma io fo riflettere all'onorevole Buonomo che, siccome la parte regolamentare sulla pesca si estende anche al commercio del pesce, se alle Camere di commercio si contesta la competenza sull'industria principale, non le si può contestare su quelle di preparazione e complementari; e però per questa parte si cadrebbe in vera contraddizione se venisse eliminato l'elemento anch'esso rappresentativo delle Camere di commercio.

Io, benchè ministro di agricoltura e commercio, ho dato prova di non essere tenerissimo per quella istituzione come funziona. Ho lavorato e lavoro per tentare di migliorarla; ma ad ogni modo, poichè essa ci è, ed in molti casi e luoghi ha prestato e presta importanti servizi, in cosa che si riferisce alla pesca come industria, ed anche quale materia di commercio, la Camera di commercio che ha una rappresentanza degli interessi economici di carattere industriale non può essere negletta.

Ecco la ragione perchè essendo stato soppresso nel primo emendamento dell'onorevole mio amico Cancellieri, l'intervento delle Camere di commercio fra i collaboratori ai regolamenti, io ho insistito riproducendo il primo pensiero ministeriale. Ora, anche la Camera di commercio potrà valersi degli ajuti dell'elemento tecnico locale, potrà istituire Commissioni di persone competenti, di persone interessate, come vorrebbe l'onorevole Buonomo. Non lo farà? Ma dobbiamo noi dunque disperare di noi medesimi? Quando le rappresentanze provinciali, quando le rappresentanze commerciali che provengono dai voti degli interessati tutti, industriali, commercianti, consumatori di pesce, non fanno ciò che giova ai loro rappresentati, mancano al proprio dovere, ed è inutile allora parlare di libertà e di legge di progresso. Coloro che non lo faranno subiranno la sanzione penale della propria inerzia, della contravvenzione morale, e la colpa non sarà soltanto dei

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1877

corpi rappresentativi, ma pure e ancor più dei loro elettori, il che vuol dire delle popolazioni stesse. In tal caso faranno da sè i corpi superiori, interverranno coloro che possono per quanto è possibile salvaguardare anco gl'interessi speciali. Quindi io, coll'amicizia di cui tanto mi onoro, pregherei l'onorevole Buonomo di fare a meno d'insistere sulla sua proposta.

Viene l'onorevole Pierantoni. Io credo di poterlo soddisfare con una semplice parola.

Il concetto suo è compreso in un altro più largo, vale a dire nella rappresentanza commerciale e più nella rappresentanza provinciale.

Dirò qualche parola sulla proposta dell'onorevole Cavalletto.

L'onorevole Cavalletto ha fatto una doppia proposta, una nel senso di sviluppare ancora più, a proposito della pesca, la partecipazione dell'amministrazione dei lavori pubblici nel campo dell'amministrazione dell'agricoltura e commercio, vale a dire imponendo il dovere di richiedere, non più soltanto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ma quello ancora degli uffici del genio civile di ciascuna provincia, e ha fatto un'altra proposta nel senso di svolgere il concetto della rappresentanza della marina, nel campo sempre della pesca, attribuito all'agricoltura e commercio.

Io lo prego di riflettere una sola cosa. Abbia il coraggio di accettare una delle due idee, e non si ostini a volerle entrambe; perchè come legge non sono necessarie, e riguardo all'esecuzione sarebbero di vero imbarazzo, principalmente pel servizio dei lavori pubblici.

Ma domando io: quando il Consiglio dei lavori pubblici è interrogato, non consulterà esso, quando ne veda l'opportunità, coloro che rappresentano la sua amministrazione nelle provincie? Si vuole proprio la legge che domandi separatamente e necessariamente il parere dei rappresentanti del Governo nelle provincie, e poi quello del Consiglio generale dei lavori pubblici? E se vogliono avvisi distinti, non sarà possibile che tra quelli del genio civile, che poi debbono venire nell'amministrazione dell'agricoltura e commercio e l'altro del Consiglio superiore, si manifesti una contraddizione? E, una volta che il regolamento possa essere oggetto di una oppugnatione in uno dei due rami del Parlamento, non sarà un dovere del Ministero di presentare tutti i materiali? E si avvantaggeranno forse le amministrazioni dello Stato col cumulo e la pubblicazione di materiali non sempre armonici e giovevoli?

Che necessità c'è di accennare nella legge anche ai modi d'istruzione, intorno ai quali si potrà e si dovrà ricorrere dai diversi corpi?

Quando si è stabilito come massima, che vuol essere inteso il Consiglio dei lavori pubblici, si è tutelato l'interesse della pesca fluviale, e si è affermato il bisogno di armonizzare ogni ramo di servizio relativo alla pesca, anche tenuti di vista gli interessi difesi dall'amministrazione dei lavori pubblici, ma almeno al Consiglio dei lavori pubblici si è lasciata la responsabilità del suo parere.

La stessa cosa devo dire della marina.

Scegliete la rappresentanza locale da me proposta o quella centrale; il Ministero di agricoltura e commercio, non ha nessuna difficoltà di far tesoro di tutti i consigli, di tutti i lumi.

Ma volete conservare la proposta relativa ai capitani di porto, e volete aggiungere il parere del Consiglio superiore di marina? Se volete il Consiglio superiore di marina, allora questo Consiglio, come quello dei lavori pubblici, curerà di ricercare tutte le notizie, tutti i pareri, che sono indispensabili a sapersi, si varrà dei suoi rappresentanti, vale a dire a lui faranno capo i pareri richiesti da tutti i capitani di porto, e allora è inutile che nella legge sia detto doversi avere i pareri di costoro.

Con questo io ho voluto accennare che sostanzialmente il pensiero dell'onorevole Cavalletto io lo accetto: senonchè lo prego di recedere dalla sua proposta di estendere quello che crede garanzia, e che sarebbe possibilità di contraddizione, e sarebbe imbarazzo, di estenderlo, dico, agli uffici del genio civile. Lo prego ancora di concordarsi coll'onorevole Di Saint-Bon, a cui forse dispiacerebbe se io, per ammettere il parere del Consiglio superiore di marina, insistessi perchè si togliesse il parere dei capitani di porto. Io sono perfettamente indifferente, accetto l'una o l'altra idea.

L'onorevole Morrone è venuto molto opportunamente in aiuto per la difesa del principio su cui si fonda la legge. Egli, nella sua esperienza, nella sua dottrina, e per gli studi anche che ha fatto sulla materia che ci occupa, ha potuto partecipare alla Camera i suoi convincimenti e il suo giudizio intorno al progetto attuale. Ma io sono lieto, trovandomi su questi banchi, di una sola cosa. Il Ministero del 18 marzo fa rimettere in questione tutto ciò che non fu mai menomamente contestato sotto le amministrazioni passate. Ciò vuol dire che la libertà è completa, anzi assoluta, non solo in potenza, ma anche in atto; dunque discutiamo tutto. Nientemeno che questo Ministero è imputato di essere autore di leggi liberticide!

Io non voglio discorrere delle mie opinioni personali: noto solamente il fatto. Arrivato, dopo il 18 marzo, a questa valle di lagrime, trovo un progetto già votato dalla Camera elettiva. Io debbo scegliere

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1877

tra presentarlo al Senato o rivederlo. Dalla parte di destra, e soprattutto dall'onorevole Minghetti, mi si è fatto rimprovero quando ho detto che volevo ristudiare la materia della pesca, e mi si è fatto rimprovero nel senso che avrei dovuto portare innanzi, senz'altro, il progetto già stato votato dalla Camera. Io ho risposto che codesto era un consiglio che non potevo accettare; ho detto che, dovendo assumerne la responsabilità, avrei dovuto rivedere e ristudiare il progetto. Questo ho fatto, quindi prego tutti, e soprattutto gli oppugnatori di parte destra, di confrontare le disposizioni messe innanzi dal mio predecessore e le proposte della Commissione parlamentare votate in ultimo dalla Camera, colle proposte da me fatte e cogli ulteriori miglioramenti che non saranno gli ultimi, poichè sono in condizione di apportarne ancora, se ne avrò l'occasione.

Da questo confronto che risulterà?

Risulterà che vincoli c'erano realmente, e che per ciò stesso non tutti dovevano essere legittimi. E mi sono sforzato di cancellare ciò che veramente sapeva di vincolo, lasciando ciò che è legge, regola di pesca, e che quindi per sua natura non è propriamente vincolo, ma norma e confine di libertà e di giustizia.

Proibire che si usi di quella che si crede libertà, ma che in sostanza è impiego delle umane facoltà ingiustamente nocivo agli altri, non è vincolare la libertà. Ma in quel progetto c'era davvero qualche cosa che vincolava la libertà propriamente detta, la libertà giuridica; ne ho parlato ieri, e non ci ritornerò sopra quest'oggi. Ora quella parte è stata soppressa nel progetto in esame. C'era pur qualche cosa che nel precedente progetto minacciava la proprietà. L'ho riveduto, e anche dalle proposte che ho presentate quest'oggi si è potuto vedere a quali sentimenti io mi informi. E su tal punto sono in condizione d'andare innanzi ancora.

Ma qui siamo di fronte all'articolo 2.

Mi spiacciono le digressioni: ma poichè ieri quasi non ci fu discussione generale, e poichè si sono quest'oggi intesi alcuni richiami teorici, mi sono permesso anch'io una specie d'escursione nel campo generale.

L'articolo 2 mi sembra rispondere completamente alle idee di tutti quanti desiderano che questo disegno di legge sia governato da un principio ragionevole ed armonico. L'onorevole Di Rudinì, parlando dei regolamenti, insisteva perchè si facessero immobili. Non ha detto la parola, ma il concetto suo era quello.

Ora l'indole dei regolamenti è pedissequa del concetto di mobilità, pedissequa di mobilità, ben inteso,

non arbitraria, ma di doverosa opportunità, quando cioè le mutate condizioni di fatto e le ragioni di giustizia lo esigono.

Se l'indole della pesca di fiume e di mare, se l'indole degli interessi è così varia, così intrecciata nelle diverse contrade d'Italia, per modo che molto facilmente nel primo lavoro dei regolamenti si può inciampare in qualche errore a danno della proprietà o del pubblico interesse, e perciò sempre a danno della giustizia, nessuno deve liberare l'amministrazione pubblica dalla responsabilità di fare non solo buoni regolamenti, ma ancora di conservarli tali. Se non date alla pubblica amministrazione il dovere di rifare il cammino quante volte essa involontariamente inciampi nell'errore, di tenere dietro ai consigli della scienza e dell'esperienza, e ad essi conformarsi, perciò stesso voi la spogliate del più potente stimolo a ben fare, e, vincolandola troppo, gliene annullate poi totalmente la responsabilità.

Ritorno all'articolo 2.

L'onorevole Varè temeva che l'amministrazione centrale avrebbe assorbito a sè tutto il lavoro dei regolamenti.

Io non so se la redazione del primo comma di quell'articolo sia poco felice; ma se ho da credere alle osservazioni dell'onorevole Morrone, infelicissima certo non è. Comunque sia, le questioni di parole si possono del tutto eliminare.

Che cosa abbiamo nella prima parte dell'articolo 2?

« I regolamenti per l'esecuzione di questa legge, e le successive loro modificazioni saranno approvati per decreto reale sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio... »

Fermiamoci qui. Ci ha da essere chi ha da proporre al Re, la cui firma è necessaria, i regolamenti. E se chi propone non può essere che il ministro, nessuno penserà che questi abbia da essere un semplice esecutore della volontà dei corpi intermedi. Se così fosse, responsabilità vera non ne avrebbe nessun individuo e nessun corpo. Or dunque, quando il ministro propone, esso deve potere assumere la responsabilità del concetto informatore dei regolamenti, dell'armonia delle loro varie parti.

Ma si dice, si può, usando dell'arbitrio, pubblicare cattivi regolamenti. Ma può egli, il ministro, procedere arbitrariamente? Certamente no. Egli deve tenere presenti gli interessi impegnati, deve tenere presenti i regolamenti esistenti; nè li terrà presenti così alla rinfusa; interroga le rappresentanze locali, e le interroga sul concetto e sulla forma. La legge, certo, qui non stabilisce le modalità dei rapporti che devono passare fra il Governo ed i corpi costituiti; ma, appunto perchè

non le stabilisce, è da ritenersi (ed io ne fo espressa e solenne dichiarazione) che la libertà dei corpi nel lavoro di indagine e di preparazione è assoluta. Essi possono prendere l'iniziativa di studiare i regolamenti e di proporli appena la legge è fatta; essi possono accettare, quando lo credano, le proposte che loro verranno dalle amministrazioni centrali, e studiandole, potranno proporre che sieno a giudizio loro modificate e integrate.

Questo che va fatto dalle rappresentanze locali, deve essere continuato dagli altri corpi consultivi; il Consiglio di Stato deve intervenireci, e ci interviene il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ci interverranno, se ciò vorrà la Camera, i capitani di porto, o in loro vece interverrà il Consiglio superiore di marina.

Infine il lavoro preparato a quel modo, con maggiore o minore iniziativa delle rappresentanze locali o dell'amministrazione centrale, viene al Ministero d'agricoltura e commercio; e che cosa deve fare il ministro? Esso ha un doppio compito, deve salvaguardare l'economia generale della legge, e deve salvaguardare gli interessi locali. Ma le circoscrizioni marittime, le circoscrizioni di pesca non sono distinte da barriere così insormontabili, da far credere che sia indifferente che un regime di pesca sia informato ad un principio in una circoscrizione, e ad uno diverso in un'altra. Vi hanno delle attinenze e vi hanno da essere delle armonie; chè è pur vero che in Italia è grande la differenza di interessi, ma non vi è separazione d'interessi nazionali, essendo l'unione politica felicemente cementata dalla unione economica e anche territoriale.

Ora, che cosa deve fare il Governo? Deve prendere in molta considerazione il lavoro delle rappresentanze locali; in tutto ciò che risponde all'economia generale della legge ed ai bene intesi interessi locali, ha il dovere di rispettare quel lavoro, e di sanzionarlo; ma in tutte quelle parti nelle quali le proposte locali se ne allontanano, ha non solo il diritto, ma pure il dovere di modificarlo.

Il lavoro dunque delle locali rappresentanze è di carattere embrionale, e non propriamente e definitivamente amministrativo. Quando poi tal lavoro, accettato di peso, o corretto, integrato, e di più confortato di autorevoli avvisi di corpi superiori, per la sua conformità alle esigenze dell'interesse generale e alle prescrizioni delle leggi, è al suo termine, il ministro del tutto lo fa suo, e nella forma che egli, in ultimo gli dà, lo sottomette con un progetto di decreto alla firma del Re; e, sanzionato il regolamento, lo si mette in esecuzione. Malgrado tante garanzie, ci sarà stata contravvenzione alla legge? Se ci sarà stata, si conosce la via per cor-

reggere l'errore. C'è stata osservanza di legge? E naturalmente saranno tutti soddisfatti.

Ora, dietro la formola dell'articolo nel quale niente è escluso di quello che ho accennato, non capisco davvero perchè l'onorevole Varè se ne abbia ad allarmare.

Ritornando all'articolo 2, vi abbiamo, oltre della prima parte fin qui discussa, sei paragrafi nei quali si specificano gli oggetti diversi di regolamento.

Ora voglio rispondere una parola all'onorevole Di Rudinì.

Se egli, l'onorevole Di Rudinì riflette bene all'intero contesto del progetto ministeriale, e se egli non ha obliato le osservazioni che io feci ieri, si convincerà che la sostanza di questi numeri è una ragione composta di quanto era già stato espressamente stabilito nel progetto e di quanto ebbi ad osservare ieri. In diversi articoli del progetto di legge si trovavano disseminati i concetti relativi alla materia dei regolamenti; ora si intende di raccogliarli in uno. Certamente io avrei amato di far tesoro dei consigli dell'onorevole Di Rudinì; ma peccerei di simulazione, se dicessi che davvero io ne abbia approfittato; i suoi concetti restano molto lontani da quanto è espresso in quest'articolo 2. Sono lieto nondimeno che egli ne sia rimasto pago, e che le differenze, che ieri gli sembravano notevolissime tra il mio sistema ed il suo, gli paiano ora ridotte ai minimi termini.

Con queste osservazioni io vorrei pregare la Camera a votare quale è, salvo, se lo volesse, ad accogliere una parte dell'emendamento dell'onorevole Cavalletto surrogando il parere del Consiglio superiore di marina a quello dei capitani di porto.

VARÈ. (*Presidente della Giunta*) Ho due parole a dire.

Quando mi sono allarmato, come dice il ministro, ossia quando ho esposto in principio della seduta i miei dubbi su la prima parte di questo articolo, avevo per fondamento un confronto fra i due precedenti progetti di legge, ai quali accennava anche adesso l'onorevole ministro, e quello in discussione.

In quel progetto di legge di cui fu relatore l'onorevole Maldini, era stabilito all'articolo 29 che per la prima volta i regolamenti si facessero *dall'autorità locale*, e venissero poi mandati al Governo; nel progetto di legge di cui fu relatore l'onorevole Alvisi, con la preziosissima collaborazione dell'onorevole Morrone, si prescriveva nell'articolo 18 che i singoli regolamenti sarebbero stati fatti *dai Consigli provinciali*.

Con questi due confronti l'articolo secondo odierno mi pareva dover contenere un principio

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1877

assolutamente diverso, poichè non vi si accenna più chi debba scrivere codesti regolamenti. E siccome a me pare salutare il principio che l'iniziativa dei regolamenti abbia a venire da quei luoghi dove sono le abitudini, dove sono i bisogni che conviene soddisfare, così temevo per la diversa redazione dell'articolo che si volesse assumere ogni iniziativa al centro, col pericolo della ignoranza delle convenienze particolari dei diversi luoghi, col pericolo di usare un linguaggio che in tutte le parti d'Italia non sarebbe stato abbastanza compreso. Il linguaggio tecnico dei pescatori di Taranto non è identico al linguaggio tecnico dei pescatori di Chioggia. E con un regolamento fatto a Roma, non si può parlare i diversi linguaggi delle varie località.

Ma in seguito alle dichiarazioni così esplicite dell'onorevole ministro sul modo in cui egli intende di adempiere il mandato che gli viene affidato con questa legge, in seguito alla parola che egli ci dà, che i regolamenti verranno fatti, *provocando la iniziativa locale*, la quale egli rispetterà sempre dove non sia contraria alla legge, io non ho più ragione di insistere, e mi unisco a lui per pregare la Camera di approvare l'articolo.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Domando se la chiusura è appoggiata.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

Coloro che intendono approvarla sono pregati di alzarsi.

(È approvata.)

Onorevole Cavalletto, insiste nelle sue proposte?

CAVALLETTO. Io mi spiegherò in poche parole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLETTO. La procedura e la istruttoria per lo esame dei regolamenti deve essere affidata alle prefetture. Queste, prima di rimettere i regolamenti al Ministero di agricoltura e commercio, devono interpellare le rappresentanze locali, e gli uffici del genio civile e i capitani di porto.

Ora, le proposte da me indicate sono così pratiche, che non ammettono nessuna perdita di tempo, anzi abbreviano la durata di cotesta procedura.

Infatti, se i regolamenti, senza i pareri degli uffici del genio civile, fossero mandati per parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, questo, prima di esaminarli, dovrà inviarli per informazione e parere agli uffici tecnici locali, ed in questo modo è certo che si farà un doppio e lungo giro di carte.

Le aggiunte che ho indicato sono conformi alla retta procedura dell'approvazione dei regolamenti, ed è perciò che io credo che il ministro di agricol-

tura e commercio non dovrebbe avere alcuna difficoltà di accettarle.

PRESIDENTE. La Commissione accetta le proposte dell'onorevole Cavalletto?

CARBONELLI, relatore. La Commissione le respinge.

PRESIDENTE. Adunque domando se sono appoggiate.

(Sono appoggiate.)

Domando ora all'onorevole D'Amico se insiste nel suo emendamento.

D'AMICO. Io ritiro il mio emendamento, il quale aveva solo per scopo di semplificare il lavoro del ministro di agricoltura e commercio e renderlo pratico, ma poichè egli crede altrimenti, lascio a lui tutta la responsabilità della sua opinione.

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Buonomo, insiste nel suo emendamento?

BUONOMO. Dal momento che il ministro crede di non accettare un emendamento che mi sembrava tanto semplice, e che non perturba per nulla l'economia dell'articolo in quanto riguarda i Consigli provinciali, nè le Camere di commercio, dal momento che il ministro non lo appoggia, io lo ritiro.

PIERANTONI. Io pure ritiro il mio emendamento. Non sono nè consigliere comunale, nè consigliere provinciale.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo 2 col l'emendamento proposto dall'onorevole Cavalletto.

Una voce. No! no!

PRESIDENTE. Sì: l'emendamento debbe essere messo ai voti prima dell'articolo.

Dappoichè fu appoggiato, debbo metterlo ai voti.

Ne do lettura:

« I regolamenti per l'esecuzione di questa legge e le necessarie loro modificazioni saranno approvati per decreto reale sopra proposta del Ministero di agricoltura, industria e commercio, previo il parere dei Consigli provinciali, delle Camere di commercio, degli uffici del genio civile e dei capitani di porto, nelle cui circoscrizioni le disposizioni regolamentari dovranno essere applicate, e previo il parere del Consiglio superiore della marina, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato. »

Metto ai voti questo primo comma dell'articolo 2 così modificato.

(Non è approvato.)

Metto ai voti ora l'articolo 2 come fu concordato dal ministro e dalla Commissione, e ne do nuovamente lettura:

« I regolamenti per l'esecuzione di questa legge e le successive loro modificazioni saranno approvati per decreto reale sopra proposta del ministro di

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1877

agricoltura, industria e commercio, previo il parere dei Consigli provinciali, delle Camere di commercio e dei capitani di porto, nelle cui circoscrizioni le disposizioni regolamentari dovranno essere applicate, e previo il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

« Essi determineranno :

« 1° I limiti entro i quali avranno vigore le norme riguardanti la pesca marittima, e quelle riguardanti la pesca fluviale e lacuale, nei luoghi ove le acque dolci sono in comunicazione con quelle salate ;

« 2° Le discipline e le proibizioni necessarie per conservare le specie dei pesci e degli animali acquatici, e relative ai luoghi, ai tempi, ai modi, agli strumenti della pesca, al loro commercio e a quello dei prodotti della pesca e al regime delle acque ;

« 3° I limiti di distanza dalla spiaggia e di profondità di acque in cui saranno applicate quelle fra le discipline riguardanti la pesca marittima che specialmente mirano a tutelare la conservazione delle specie ;

« 4° Le distanze e le altre norme che i terzi debbano osservare nell'esercizio della pesca in genere, o di certe pescagioni speciali, rispetto alle foci dei fiumi, alle tonnare, alle mugginare, alle valli salse ed agli stabilimenti di allevamento dei pesci e degli altri viventi delle acque ;

« 5° Le prescrizioni di polizia necessarie per garantire il mantenimento dell'ordine e la sicurezza delle persone e della proprietà nell'esercizio della pesca ;

« 6° Tutte le altre norme e sanzioni riservate espressamente da questa legge ai regolamenti. »

Coloro che intendono approvarlo sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

Il seguito di questa discussione sarà rinviato a domani.

Il ministro guardasigilli ha trasmesso alla Presidenza una domanda a procedere contro l'onorevole Carlo Mayer.

Sarà inviata agli uffici per il procedimento regolare.

SAVINI. Domando la parola sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SAVINI. Ho sentito dire che l'onorevole presidente del Consiglio abbia voluto rimettere...

PRESIDENTE. Ella ha sentito dire quello che non è. (*ilarità*) Le rammento che la Camera decise l'altra volta che la sua interpellanza si sarebbe fatta dopo il 15 febbraio.

SAVINI. Benissimo.

PRESIDENTE. La Camera non fissò il giorno preciso ; ma disse: l'interpellanza sarà rimandata dopo il 15 febbraio ; locchè importa che si farà dopo la votazione della legge che è ora in discussione. (*Sì ! sì !*)

SAVINI. Allora prego che si voglia fissare un giorno.

PRESIDENTE. È già stabilito. Se ella mi ascolterà, vedrà che il giorno per lo svolgimento della sua interpellanza è già fissato.

Domani seduta pubblica alle 2 pomeridiane.

Ordine del giorno per la tornata di domani :

1° Seguito della discussione del progetto di legge sulla pesca ;

2° Interpellanza del deputato Savini al ministro delle finanze sulle intenzioni del Governo riguardo alla tassa nel macinato e al corso forzoso ;

3° Svolgimento della proposta di legge del deputato Frisari per l'abolizione della tassa del macinato ;

4° Discussione del progetto di legge sulle incompatibilità parlamentari.

La seduta è levata alle 6 e 1/2.